GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

Suppl. al N. 283 — Torino, 29 Novembre 1862

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA. *Interno. Torino,* 29 *novembre*

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO — UFFIZIO CENTRALE DELLE PRIVATIVE INDUSTRIALI.

ELENCO *degli attestati di privativa rilasciati nel terzo trimestre del* 1862 (Art. 53 della legge 30 8bre 1859).

Specie di attestati rilasciati	COGNOME, NOME E DOMICILIO — DEL RICHIEDENTE	COGNOME, NOME E DOMICILIO — DEL PROCURATORE	Durata della privativa — Anni	Mesi	Giorni	Giorno in cui ebbe luogo la domanda	TITOLO DEL TROVATO
Privative	Desimoni Carlo a Milano, strada S. Gerolamo, n. 2713.	—	3	»	»	3 giugno 1862	Nuovo sistema per la formazione del vuoto nelle botti per espurgo dei pozzi neri, mediante il contemporaneo vuotamento delle stesse.
»	Reymond Carlo e comp. a Torino, Galleria Natta, n. 2.	—	10	»	»	16 id.	Divers systèmes de chauffage.
»	Flandini Luigi a Torino, via Lagrange, n. 47.	—	1	»	»	10 id.	Paglione elastico a letto.
»	Alby Giuseppe ingegnere a Torino, stradale del Re, n. 29.	—	3	»	»	26 id.	Apparecchio per misurare la quantità d'acqua consumata ed il lavoro eseguito da qualsiasi macchina a vapore.
»	Belluardi Pietro a Torino, sotto la galleria Natta.	Raimondo Lorenzo a Torino, via Carlo Alberto, n. 18	3	»	»	27 id.	Nuovo sistema di macchine a cucire.
»	Chazel e Reidon (ditta sociale) in Algeri.	—	15	»	»	25 id.	Nouveau système de filature de soie.
»	Simonetta Francesco a Milano, piazza dei Resti, n. 1, e Giussani Gaetano a Milano, Borgo Ticino.	—	15	»	»	21 id.	Battello idro-dinamico.
»	Beaufort Giacomo a Genova, in Oregina, sito dei Cinque Santi, n. 5.	—	3	»	»	30 id	Becchi a gaz economici producenti un aumento di luce sotto eguale consumo.
»	Pipino Gio. Battista a Borgo San Dalmazzo (Cuneo).	—	2	»	»	1 luglio id.	Motore applicabile ai mulini, martinetti, filatori e tregoli da olio.
»	Matthews James Simons (a Londra), Caroline Place hampstead Road, n. 5.	Cortese Achille a Torino, piazza Carlo Felice, n. 2	5	»	»	13 giugno id.	Perfectionnements dans la fabrication de l'amidon et dans les appareils y employés.
»	Nehse Edoardo a Deustadt (Hannover).	—	6	»	»	3 luglio id.	Machine pour sécher et comprimer la tourbe et le lignite.
»	Levinstein Hugo a Milano, contrada del Rovello, n. 1.	—	1	»	»	26 giugno id.	Macchina perfezionata per stirare o lucidare la seta.
»	Móngruel Luigi Pietro a Parigi rue Vivienne, n. 7.	Capuccio Gaetano a Torino, via Carlo Alberto, n. 18	1	»		4 luglio id	Appareil générateur de vapeurs froides destiné à augmenter le pouvoir éclairant des gaz.
»	Pollavini Carlo a Torino, via Bava, n. 10.	—	1	»	»	5 id.	Nuovo aratro.
»	Zanna Bartolomeo a Torino, via S. Maurizio, n. 15.	—	3	»	»	2 id.	Calorifero del nuovo sistema Zanna.
»	Riggembach Nicola a Otsen (Svizzera).	Raimondo Lorenzo a Torino	2	»	»	5 id.	Affût de canon en tôle et fer forgé.
»	Rigolier Lorenzo a Lione (Francia), place Grotier, n. 5.	Capuccio Gaetano a Torino	3	»	»	Id.	Nouveau système de supports et traverses en fer pour rails de chemins de fer.
»	Woodburg Giuseppe a Boston, contea di Suffolk (Stati Uniti d'America).	Id.	6	»	»	4 id.	Perfectionnement dans l'armement des vaisseaux de guerre.
»	Maury e Dumas padre e figlio a Nimes (Francia).	Id.	3	»	»	5 id.	Système de régulateur ou modérateur applicable aux claviers des pianos.
»	Molinos Leone Isidoro a Parigi, rue St-Sébastien, n. 45.	Id.	6	»	»	Id.	Système de freins automoteurs.
»	Cacciami Carlo dimorante a Grignasco (Novara).	—	6	»	»	11 id.	Nouvel appareil de distillation à la vapeur portatif et continu pour toutes les matières solides et épaisses, tels que mares de raisins, betteraves, lies de vins, et toutes autres substances analogues.
»	Santucci Ambrogio a Milano, contrada San Michele alla Chiusa, n. 13.	—	3	»	»	3 id.	Trombone a sistema Santucci.
»	Ghisi Giuseppe dimorante a Genova, piazza S. Lorenzo.	—	1	»	»	12 id.	Galleggiante sferico a grandi e piccole proporzioni, destinato alla navigazione mercantile e militare.
»	Luzzatto Vittorio, Hësilin e Batiig, il primo dimorante in Pavia, n. 469.	Luzzatto ingegnere Vittorio dimorante in Pavia, n. 469	7	»	»	17 id.	Nuovo sistema d'armamento per ferrovie senza impiego di legno.
»	Morel Agostino a Roubain, département du Nord (Francia)	Capuccio Gaetano a Torine	2	»	»	19 id.	Machine nouvelle propre à peigner toutes les matières filamenteuses.
»	Berio Emilio dimorante in Genova, via Giannini, n. 1.	—	4	»	»	8 agosto id.	Telegrafo elettrico stampatore.
»	Loiseau Alphonse dimorante a Bernay (Francia).	Capuccio Gaetano a Torino	15	»	»	9 id.	Fabrication d'un nouveau genre de filet et tissu économiques.
»	Heinson Huc Edoardo a Brunswich e Windhausen Francesco a Dudarstadt.	Id.	15	»	»	10 luglio id.	Machine à gaz inflammable, ou machine calorique à haute pression.
»	Warton William dimorante a Birmingam, contea di Warwich (Inghilterra).	Id.	10	»	»	19 id.	Perfectionnements dans la fabbrication ou construction de ressorts pour voitures de chemin de fer et autrs.
»	Rousseau Emilio dimorante a Parigi, rue du Bac, n. 83, quale gerente della Società Bernadot et comp.	Id.	3	»	»	Id.	Perfectionnements dans un système d'arme à feu sans chien ni platine et à percussion intérieure.
»	Toselli Gio. Battista dimorante a Parigi, faubourg Saint-Martin, n. 174.	Mò Luigi a Torino, via Alfieri, n. 24	6	»	»	22 id.	Ghiacciaia italiana.
»	Filliette Giuseppe a Parigi, passage du Ponceau, n. 19.	Capuccio Gaetano a Torino	3	»	»	23 id.	Nouveau système de compteur applicable aux omnibus, voitures, jeux de tous genres et généralement à tout ce qui exige une numération exacte.
»	Biddle Edward John a New-Jork (Stati Uniti d'America).	Id.	3	»	»	Id.	Emploi des schistes, pétroles et autres huiles minérales au chauffage des foyers quelconques et notamment à celui des chaudières des machines à vapeur.
»	Payras Filippo Urbano a Montpellier (Hérault) Francia.	Id.	3	»	»	Id.	Procédé pour conserver indéfiniment et préserver des atteintes de la vermine les peaux de toutes espèces soit sèches soit vertes.
»	De-Lapparent Enrico a Parigi, rue St-Placide, n. 60.	Id.	6	»	»	26 id.	Procédés de conservation des bois et notamment des charpentes et travaux maritimes.
»	Semet Pietro Luigi dimorante a Donay (Nord) Francia.	Id.	6	»	»	Id.	Suppression des vapeurs nuisibles et malfaisantes dans le travail des goudrons et les moyens employés à cet effet.

Specie di attestati rilasciati	COGNOME, NOME E DOMICILIO — DEL RICHIEDENTE	COGNOME, NOME E DOMICILIO — DEL PROCURATORE	Giorno in cui ebbe luogo la dimanda	Titolo dell'attestato principale	Titolo dell'attestato completivo
Complet.	Mouline Eugenio dimorante a Vals (Ardèche) Francia.	Capuccio Gaetano a Torino	1862 5 luglio	Nouveau système de métier mécanique pouvant être appliqué au tissage de la plupart des étoffes	Nouveau système de métier mécanique pouvant être appliqué au tissage de la plupart des étoffes

Specie di attestati rilasciati	COGNOME, NOME E DOMICILIO — DEL RICHIEDENTE	COGNOME, NOME E DOMICILIO — DEL PROCURATORE	Giorno in cui ebbe luogo la dimanda	DURATA — della privativa principale	DURATA — del prolungamento	Titolo del trovato
Prolung.	Brudenne Adolfo dimorante nel Belgio.	Capuccio Gaetano a Torino	1862 30 giugno	anni 1	anni 5	Moyen d'augmenter le rendement en acides gras concrets, des corps gras traités par l'acidification et la distillation.
»	Peltier Emilio a Parigi, rue Montmartre, n. 70.	Id.	Id.	» 1	» 1	Fabrication de boites en métal sans saudure, spécialement pour les boites carrées ou à pans au moyen d'un autillage spécial mécanique.
»	Mongruel Luigi Pietro a Parigi, rue Vivienne, n. 7.	Id.	» 26 luglio	» 1	» 5	Appareil générateur des vapeurs froides, destiné à augmenter le pouvoir éclairant du gaz.

Il Direttore Capo-Divisione per l'Industria ed il Commercio B. SERRA.

Inserzioni Legali

GRADUAZIONE.

Ad instanza dell'Amministrazione generale delle finanze dello Stato, rappresentata dall'ufficio dell'avv. patrimoniale regio, il sig. presidente del tribunale del circondario di questa città, con decreto delli 15 corrente novembre, dichiarò aperto il giudizio di graduazione sulla somma di L. 19825, prezzo degli stabili posti sul territorio di Bardassano, stati espropriati al signor cav. Edoardo Cocchis consigliere d'appello in questa città, e deliberati con sentenza del detto tribunale 30 agosto ultimo, alla ditta Emanuel Levi, figli e Comp., corrente in Torino, ed ingiunse ai creditori di produrre e depositare le loro domande di collocazione, in un coi titoli giustificativi, alla segreteria dello stesso tribunale, entro il termine di giorni 30, per cui commise il sig. giudice Bertalazzone.

Torino, 22 novembre 1862.

Ferrero sost. caus. patrim. regio.

GRADUAZIONE.

Ad instanza dell'Amministrazione generale delle finanze dello Stato, rappresentata dall'ufficio dell'avv. patrimoniale regio, il signor presidente del tribunale del circondario di questa città, con decreto delli 15 corrente novembre, dichiarò aperto il giudicio di graduazione sul prezzo degli stabili stati subastati in odio delli Vincenzo e Lorenzo fratelli Robaudi, rappresentati come minori dal loro tutore Giovanni Antonio Soraslo di S. Benigno, stati con sentenza del detto tribunale 28 luglio ultimo, deliberati al signor avv. Carlo Trombetta nella qualità di sindaco di S. Benigno, al prezzo di L. 852; ed ingiunse ai creditori di produrre e depositare le loro motivate domande di collocazione in un coi titoli giustificativi alla segreteria dello stesso tribunale entro il termine di giorni 30, per cui commise il signor giudice Fiorito.

Torino, 22 novembre 1862.

Ferrero sost. caus. patrim. regio.

SUBASTAZIONE.

Sull'instanza del cav. Giuseppe Pomba, venne, con sentenza del tribunale del circondario di questa capitale del 24 ottobre ultimo scorso, ordinata in pregiudicio di Giuseppe Penasso residente in Torino, l'espropriazione forzata per via di subasta in due distinti lotti del grandioso corpo di casa da quest'ultimo posseduto in questa città, borgo San Salvario, di recente costruzione, con fronte sul viale del Re, porta n. 18 e sulla via Principe Tommaso, porta n. 2, distinto in mappa coi numeri 62 al 65 inclusivi, nel piano E, dell'isola 15, intitolata S. Desiderio, e fra le coerenze a notte del viale del Re, a levante della via Principe Tommaso, a giorno degli eredi di Giuseppe Antonio Fassò ed a ponente dei signori Panizza, Migliassi ed eredi di Giovanni Matteo Jourdan.

Il relativo incanto avrà luogo all'udienza del sullodato tribunale del 10 gennaio 1863 alle ore 10 antimeridiane, e verrà aperto in sul prezzi dall'instante cav. Pomba per ciascun lotto offerti, cioè di L. 92853 pel primo lotto e di L. 53163 pel secondo, e sotto le condizioni ed oneri di cui in bando venale delli 13 del corrente mese sottoscritto Perincioli, e nella relazione di perizia descrittiva, e di divisione del geometra Cavallotto del 25 settembre 1862, la quale trovasi visibile unitamente al piano ad essa annesso nell'ufficio del procuratore capo Innocenzo Richetti, via degli Stampatori, n. 4, piano 1.

Torino, 22 novembre 1862.

Rambaudi sost. Richetti.

AUMENTO DI SESTO.

Nell'incanto di un piccolo corpo di casa, nella sezione Moncenisio di Torino, isolato San Liborio, via San Domenico, n. 10, che ebbe luogo nel mattino delli 24 novembre corrente, avanti il tribunale del circondario di questa città, sulla base di L. 41431 per detta casa offerte dall'Opera Pia di San Luigi Gonzaga stabilita in questa città, instante per la subasta, nessuno presentossi per farvi maggior partito; cosicchè il tribunale con sua sentenza dello stesso giorno ricevuta dal segretario cav. Billietti, la deliberò all'Opera Pia suddetta, per la stessa sua offerta di L. 41431, a cui si può fare l'aumento del sesto sino al 9 dicembre prossimo, ultimo giorno del termine utile.

Torino, 24 novembre 1862.

Perincioli sost. segr.

SUBASTAZIONE.

Ad instanza delli Giovanni, Giuseppe, Giacomo e Patrizio Albertetti ed altri, quali eredi del defunto Giacomo Albertetti, il tribunale di circondario di Torino, con sua sentenza delli 11 ottobre ultimo scorso, autorizzò in odio di Domenico Berutto, domiciliato a Cambiano, la subasta degli infra descritti stabili e fissò pel relativo incanto l'udienza delli 23 prossimo dicembre, sotto li patti e condizioni di cui nel relativo bando.

Corpo di casa ossia fabbricato civile e rustico posto nell'abitato di Cambiano, sezione I, della mappa ai num. 73 e 76 parte, confinante a levante ed a mezzodì colla via pubblica, a ponente colla proprietà Piovano ed a nord colla proprietà Grosso.

Torino, 25 novembre 1862.

Crosetti sost. Scotta.

SUBASTAZIONE.

Si rende noto al pubblico che con sentenza di questo tribunale di circondario in data 7 ottobre ultimo, venne ad instanza di Giuseppe Artusio di Guarene, ordinata l'espropriazione forzata in odio di Giovanni Prescenda fu Sebastiano, e terza posseditrice Catterina Conterno vedova Prescenda, domiciliati a Perno, dei beni da loro posseduti, posti nel suddetto territorio, essendosi fissato il giorno 16 dicembre prossimo venturo, ore 9 antimeridiane, pel relativo incanto, al prezzo ed alle condizioni espresse nell'apposito bando, di cui si potrà prendere visione nell'Ufficio del procuratore sottoscritto e rispettive segreterie.

Alba, 14 novembre 1862.

Prioglio Pasquale p. c.

APERTURA DI GRADUAZIONE.

Con provvedimento d'oggi fu aperto il giudicio d'ordine per distribuire le L. 8125, prezzo ricavato dalla subastazione degli stabili del signor causidico Angelo Baretta, procuratore capo in questa città, e furono ingiunti gli interessati a proporre le loro ragioni di credito fra trenta giorni.

Alba, 22 novembre 1862.

Ricca sost. Moreno.

SUBHASTATION.

Sur instance de Dujany Victor Emmanuel de feu Pierre Joséph tant de son chef propre que comme mandataire général aux affaires de son frère Dujany Jean Baptiste propriétaire, domicilié à Châtillon, le tribunal de l'arrondissement d'Aoste, par son jugements du 18 octobre dernier, dûment notifié le 31 même mois par l'huissier Favre, a ordonné l'expropriation forcée par voie de subhastation, des immeubles appartenants à Gaspard Martin François de feu André aussi propriétaire, domicilié à Châtillon, tous situés en dite commune et lesquels se trouvent amplement décrits et confinés dans le jugement sus énoncé en fixant l'audience du 2 janvier prochain pour l'enchère des dits immeubles.

La vente des susdits immeubles consistant en prés, champs, vignes, feuillages et domiciles, aura lieu en deux lots distincts et séparés sous les clauses, offres et conditions dont au jugement précité, et transcrites dans le ban d'enchère du 12 novembre courant, Perron commis-greffier.

Aoste, 24 novembre 1862.

V. Dujany subst. de Zémo p. c.

AUMENTO DI SESTO.

Con sentenza d'oggi di questo tribunale di circondario gli stabili stati subastati ad instanza di Sella Antonio, contro Nicola-Guardia Giovanni e Carlo fratelli debitori, e Nicola Giuseppe Antonio terzo possessore, previo loro incanto sul prezzo dal Sella offerto di L. 300 al 1 lotto, di L. 200 al 2, e di L. 50 al 3, vennero per mancanza di offerte deliberati allo stesso instante Sella Antonio pel prezzo suindicato da lui offerto.

Il termine per fare l'aumento del sesto o mezzo sesto, se autorizzato, scade con tutto il 10 prossimo venturo dicembre.

Gli stabili sono situati in territorio di Casapinta e Strona, senza numero di mappa.

Lotto 1

Territorio di Casapinta.

1. Cantone Guardia, casa composta di varii membri inferiori e superiori, con sito dietro la casa.

2. Ivi, sito di are 0, 73.

3. Ivi, regione Virone, vigna di are 2, cent. 5.

4. Ivi, regione Ferrera, vigna di are 1, 87.

5. Ivi, regione Bonda, prato, campo e castagneto, di are 19, 63.

6. Ivi, regione Dietro la Moglia, prato di are 6, 40.

7. Ivi, regione Cilinga, prato e vigna con bosco, di are 11, 52.

8. Ivi, regione alle Bose, prato e gerbido, di are 5, 81.

9. Ivi, regione Piano di Pigliaga, campo di are 2, 74.

10. Ivi, regione all'Orto, canepale vitato, di are 1, 76.

11. Ivi, regione alle Bose di dietro, campo e costa, di are 7, 74.

Territorio di Strona.

13. Regione alla Bonda, costa di are 2, 47.

14. Ivi, regione Cirione, campo o costa, di are 3, 46.

15. Ivi, regione Rondello, ripa prativa di are 2, 63.

16. Ivi, regione dietro le case del cantone di Cagna, costa di are 3, 5.

17. Ivi, regione Ronco, vigna e castagneto, di are 10, 96.

Lotto 2

Territorio di Casapinta.

1. Nel cantone Guardia, casa e corte, composta la casa di varii membri inferiori e superiori, di are 0, 68.

2. Ivi, sito di are 0, 27.

3. Ivi, regione Benzi, costa di are 47.

4. Ivi, regione Bonda, castagneto di are 4, 80.

5. Ivi, regione Bonda, vigna ed orto, di are 5, 58.

6. Ivi, regione Cavolo, vigna di are 2, cent. 27.

7. Ivi, regione nel Campo, castagneto di are 7, 81.

8. Ivi, regione ai Vaghi, campo con castagneto e costa, di are 14, 50.

9. Ivi, regione dietro le Bose, campo di are 1, 82.

Lotto 3.

Territorio di Casapinta.

Regione Perazzi, costa di are 12, centiare 93.

Biella, 25 novembre 1862.

G. Milanesi segr.

TRASCRIZIONE.

Con atto 24 settembre 1862 rogato Madon notaio a Campiglione, il signor Filippo Odetti fu Antonio nato e domiciliato a Cavour, vendette alli Sebastiano, Emanuele e Domenico fratelli Bonino fu Sebastiano, nati e domiciliati nello stesso territorio, are 38, cent. 10 di prato e campo, scorporati e terminati verso levante, in territorio di Cavour, regione Finette, in mappa al numero 1384, fra le coerenze a levante Maria Buffa, a giorno Beltramo Antonio e fratelli, a ponente la restante pezza ed a notte gli eredi del cav. Vittorio Buffa, mediante il prezzo di L. 800.

Detto atto venne trascritto ieri all'uffizio delle ipoteche di Pinerolo, al vol. 34, articolo 48.

Campiglione, 6 novembre 1862.

Francesco Madon not.

SUBASTAZIONE.

All'udienza delli 31 dicembre prossimo venturo ore 11 antimeridiane, avanti il tribunale del circondario di Cuneo avrà luogo la vendita per pubblici incanti in un sol lotto del chiabotto composto di caseggiati e beni annessi siti sul territorio di Vignolo, sezione E, G, regioni Capo-Luogo, Alfe, Chiapisse ed Ubacco di Costa lunga, coi numeri di mappa 155, 156, 157, 158, 159, 160, 167 e 234, si e come trovansi descritti in bando venale 14 corrente mese, e l'incanto sarà aperto sul prezzo di lire 700, e sotto l'osservanza delle condizioni in detto bando tenorizzate.

Tale vendita venne promossa per via di subastazione dal signor Giuseppe Marcengo dimorante in Cuneo, rappresentato dal procuratore sottoscritto a pregiudicio di Matteo Marchiò dimorante a Vignolo, in seguito ad atto di comando 23 agosto ultimo scorso.

Cuneo, 20 novembre 1862.

Fabre proc.

AUMENTO DI MEZZO SESTO.

Con atto passato alla segreteria del tribunale del circondario di Cuneo il 31 ottobre ultimo scorso, il signor Michele Falco fu Mauro, dimorante in Cuneo, faceva l'autorizzato aumento di mezzo sesto al prezzo degli stabili componenti il lotto primo del bando venale 29 ottobre, suddetto, consistenti in un chiabotto sito in questo territorio, sezione S. Benigno, regione Molino Roero, coi numeri di mappa 6095, 6096, 6097, 6098, 6099 e 6100, della complessiva superficie di ett. 4, are 33, cent. 86, stati esposti in vendita volontaria dalla signora Luigia Falco moglie di Giovanni Cambiano, quale erede beneficiata della propria madre Clara Massa già vedova Falco e poscia moglie Granetti, portandone l'offerta alla somma di L. 11375; ed in calce dello stesso atto d'aumento con decreto del signor presidente dello stesso tribunale in data 14 corrente mese, pel nuovo incanto a seguire dei suddescritti stabili, si fissò l'udienza delli 12 dicembre prossimo venturo, ore 11 antimeridiane.

Cuneo, li 20 novembre 1862.

Fabre proc.

GRADUAZIONE.

Sull'instanza del signor Giacomo Lungo figlio emancipato del vivente Michele, residente a Fossano, l'ill.mo signor presidente del tribunale del circondario di Cuneo con sue provvedimento in data 11 corrente novembre dichiarò aperto il giudicio di graduazione dei creditori di Artino Antonio fu Giovanni, dimorante pure a Fossano, ingiunse ai medesimi di produrre e depositare presso la segreteria civile di detto tribunale le loro ragionate domande di collocazione unitamente ai titoli giustificativi entro il termine di giorni 30 successivi alla notificazione del provvedimento stesso e per le relative operazioni commise il signor giudice presso quel tribunale avv. Antonio Botta.

Cuneo, 20 novembre 1862.

Fabre proc.

SUBASTAZIONE.

All'udienza delli 31 prossimo venturo dicembre ed alle ore 11 antimeridiane, avrà luogo nelle sale del tribunale del circondario di Cuneo, la subasta autorizzata colla sentenza 31 scorso ottobre, emanata sull'instanza di Maria Grosso vedova Allemandi, ammessa al beneficio dei poveri, residente sulle fini di Busca, contro Giuseppe Abbà, di domicilio, residenza e dimora incerti, debitore principale, ed Antonio Luciano di Costigliole Saluzzo, terzo possessore.

Gli stabili a subastarsi compongonsi di un corpo di casa e sito annesso sul territorio di Busca, regione Castelletto, si e come meglio trovansi descritti nel bando venale 18 novembre 1862, autentico Fissore, in un colle relative condizioni.

Cuneo, 19 novembre 1862.

Ghisolfi sost. Reiff.

TRASCRIZIONE.

Con atto 11 agoste 1862, rogato Bernardi notaio a Dronero, trascrito a Cuneo il 16 ora scorso ottobre, Bertolotto Francesco fu Costanzo residente ai Tetti, fini di Dronero, vendette a Chiari Spirito di Sebastiano, residente in dette fini:

1. Campo, su dette fini, regione Piagna, di are 22, 86, coerenti il venditore a due lati, Pietro Agnese, Giacomo Marino e Pietro Pomero.

2. Pezza prato, ivi sovra, regione Grangia, di are 19, 05, coerenti Giacomo Marino, Pietro Agnese, gli eredi di Giacomo Bonardello e Pomero Antonio, mediante lire 2310.

Detto atto fu registrato sul registro alienazioni al vol 30, art. 281, e su quello d'ordine 269, cas. 520.

Beltramo.

SUBASTAZIONE.

All'udienza del tribunale di circondario d'Ivrea del 3 gennaio prossimo venturo si procederà all'incanto e successivo deliberamento degli stabili stati ad instanza dell'Amministrazione della Cassa ecclesiastica posti in subasta in odio delli conte Francesco e cav. Felice fratelli Pastoris, minori rappresentati dal loro tutore Corte cav. Giuseppe, residente a Mazzè, debitori principali, e Gianettto Luigi domiciliato a Villareggia e Capra Giuseppe residente a Cigliano, terzi possessori, situati tali stabili sul territorio di Villareggia e Cigliano, composti di casa, campi e prati e divisi in 44 lotti, al prezzo e condizioni tenorizzate nel relativo bando venale 19 novembre corrente, autentico Rolla sost. segr.

Ivrea, 22 novembre 1862.

G. Griva sost. Bracco caus.

INCANTO

Con sentenza 29 ottobre prossimo passato questo tribunale di circondario, sull'instanza del signor Giuseppe Revelli, ordinò la sprcpriazione per via di subastazione, in odio di Giovanni Boetto delle fini di Villanova, degli stabili in essa descritti, consistenti in due case, campi, prati, alteni, castagneti, gerbidi e ripa sul detto territorio di Villanova, e nelle regioni Crollabosco, Roracco Soprano e Roracco Sottano; da vendersi in otto lotti sul prezzo il 1 di L. 280, il 2 di L. 200, il 3 di L. 115, il 4 di L. 230, il 5 di L. 70, il 6 di L. 135, il 7 di L. 250, l'8 di L. 160, all'udienza delli 2 gennaio prossimo venturo.

Mondovì, 18 novembre 1862.

Maglia sost. Bellone.

AUMENTO DI SESTO.

Il tribunale del circondario di Pallanza, con sentenza in data d'oggi, pronunciava il deliberamento degli stabili seguenti, nel giudicio di spropriazione forzata instituito da Pietro Minola, contro Natale Seclusa:

1. Una casa civile posta in territorio di Ronchero, frazione di Baveno, ove dicesi alla casa Seclusa, di cent. 55, incantatasi sul prezzo di L. 50, venne deliberata a Giacomo Gavaggetti per L. 65.

2. Una pezza prato e pascolo in territorio di Baveno, regione ove dicesi alla Sarta, di are 44, 45, la quale per mancanza di offerenti all'incanto, venne deliberata al creditore instante per L. 330, prezzo dal medesimo stato offerto.

3. Una pezza prato vitato, entrostantivi diverse piante di castagno, ed una cascina composta di stalla con fienile superiore, posta nel suddetto territorio ove dicesi Massogno Sopra, di are 15, 54, stata incantata sul prezzo di L. 120, venne deliberata a Grato Lucietti per L. 185.

Il termine utile per far l'aumento del sesto, scade col giorno 9 del prossimo dicembre.

Pallanza, 22 novembre 1862.

Carlo Mello segr.

GIUDICIO DI PURGAZIONE.

Li signori Fauda Francesco residente a Racconigi, avvocato Isacco Donato Levi e Giuseppe Levi, residenti a Torino, con atto d'incanto e deliberamento del 24 aprile 1862 e relativa dichiarazione di comando del 26 stesso mese, ricevuti dal notaio Francesco Borgarello di Torino, si resero acquisitori dai signori cav. Clemente, Demetrio ed Alfonso, fratelli Turinetti di Priero fu cav. Edmondo, minori rappresentati dalla loro madre e tutrice signora contessa Camilla Ceresa di Bonvillaret vedova Turinetti di Priero, residente a Torino, dei seguenti beni stabili, cioè:

1. Il signor Fauda, della cascina S. Antonio, sita parte sulle fini di Murello, parte su quelle di Racconigi, di ett. 37, are 25, cent. 18, tra casa, aia, prati, campi e bosco, nelle regioni Bonavalle e Coda, formanti il lotto 1, pel prezzo di L. 48000.

2. Li signori Levi, della cascina S. Gerolamo, sita negli stessi luoghi e regioni, di ett. 34, are 23, cent. 50, tra casa, orto, aia, prati, campi e bosco, formanti il lotto 2, pel prezzo di L. 43050.

Tale vendita fu autorizzata dal tribunale del circondario di Torino, colle condizioni risultanti dal prenarrato atto di deliberamento, fra cui quelle che la vendita venisse fatta a corpo e non a misura, che i deliberatarii dovessero pagare i proventi immediatamente dopo scaduto il termine per l'aumento, dovessero trascrivere il loro contratto, quindi aprire i giudicii di purgazione e graduazione, dovessero all'atto della vendita depositare a mani del notaio procedente il 10 per 100 sul prezzo d'asta, da depositarsi quindi da detto notaio nella cassa dei depositi presso l'amministrazione del debito pubblico, ond'essere poscia distribuite cogli interessi ai creditori nel giudicio di graduazione insieme al restante prezzo.

Il signor Fauda depositò presso il prelodato signor notaio pel suddetto decimo lire 4310, ed il signor Levi L. 4258, quindi quell'atto di deliberamento fu trascritto all'ufficio delle ipoteche di Saluzzo il 12 maggio 1862, al vol. 24, art. 464, poscia inserto nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 31 stesso maggio, n. 129.

Decorsi tre mesi dopo tale inserzione, detti signori acquisitori volendo eseguire il loro contratto ed abilitarsi ad aprire il giudicio di graduazione previo quello di purgazione a termini di legge sui beni ad essi deliberati, dichiarandosi pronti a pagare tosto i crediti tutti si esigibili che non, siccome riguardo a questi sarà per ordinare il tribunale, sino alla concorrenza del loro prezzo come sovra rispettivamente stipulato, comprese però le somme versate nella cassa dei depositi ed eleggendo domicilio nell'ufficio del procuratore sottoscritto, al l'appoggio dei citati documenti, dei certificati cadastrali dei suddescritti beni, delli stati generali delle ipoteche sui medesimi iscritte, non che dello stato in tre colonne di quelle ipoteche, ricorsero al signor presidente del tribunale del circondario di Saluzzo, richiedendolo che deputasse un usciere pelle notificazioni prescritte dall'articolo 2306 del codice civile.

Detto signor presidente con suo decreto del 13 ottobre ultimo scorso, deputava per tal effetto l'usciere presso detto tribunale Giacinto Berlia e richiedeva il signor presidente del tribunale di Torino pella deputazione d'un usciere pella notificazione nel distretto di sua giurisdizione.

Saluzzo, 21 novembre 1862.

G. Signorile sost. Rosano p. c.

SUBASTAZIONE.

Instante Sebastiano Gianotti residente a Pagno, quale curatore deputato all'eredità giacente di Giuseppina Rubiolo vedova di Giovanni Battista Biglietti, resasi defunta il 26 gennaio 1862 in Pagno, luogo dell'ultima sua residenza, avanti il tribunale del circondario di Saluzzo, al mezzodì del 9 prossimo venturo gennaio, avrà luogo l'incanto e deliberamento dei seguenti beni stabili la cui alienazione fu autorizzata con decreto emanato da detto tribunale il 12 corrente mese.

I beni subastandi siti in territorio di Pagno, nelle regioni Recata di Piazza, Barba, Montarchero, Chiattera, Barmetti e Piana, consistenti in una casa, orto, campo, vigna, alteno, prato, campicello e boschi cedui, della totale superficie di ett. 5, are 75, cent. 25 (pari a giornate 15, tavole 9), si esporranno all'asta pubblica in sette lotti sui prezzi d'estimo di L. 1000, 896, 410, 550, 150, 200 e 100, ed alle altre condizioni apparenti dal relativo bando venale in data 17 volgente novembre, autentico Galfrè segretario.

Saluzzo, 21 novembre 1862.

G. Signorile sost. Rosano.

GRADUAZIONE.

Instante la signora Teresa Simondetti vedova Cenci, residente a Racconigi, il signor presidente del tribunale del circondario di Saluzzo, con suo provvedimento del 14 volgente novembre, aprì il giudicio di graduazione sulla somma di L. 27569 ed interessi, prezzo dei beni stabili subastati contro Giuseppe Bonamico fu notaio Domenico, residente a Cavallermaggiore, con due sentenze di deliberamento emanate dal predetto tribunale in data 14 agosto e 23 settembre ultimi scorsi, vi deputò il signor giudice Rossi ed ingiunse i creditori iscritti a produrre nella segreteria di detto tribunale le loro motivate domande coi titoli giustificativi entro giorni 30 successivi alla notificazione del succitato provvedimento.

Saluzzo, 21 novembre 1862.

G. Signorile sost. Rosano.

GIUDICIO DI GRADUAZIONE

Sull'instanza delli Pietro, Francesco, Luigi ed Agostino, fratelli Pitto fu Paolo, di Parone, Valsesia, siccome minori rappresentati dalla loro madre e tutrice Maddalena vedova Pitto, con ordinanza del signor presidente del tribunale del circondario di Varallo, 15 corrente mese, si fu dichiarato aperto il giudicio di graduazione del prezzo di L. 2359 25 dei beni stati subastati con sentenza 19 agosto prossimo passato, dello stesso tribunale, in odio delli Giuseppe e Candida, fratello e sorella Colombo fu Giacomo, ed Annunziata minore Colombo fu Francesco, nipote, tutti di Crevola, e vennero ingiunti tutti li creditori dei medesimi di presentare alla segreteria di detto tribunale le loro ragionate domande di collocazione coi titoli giustificativi fra giorni 30 dalla sua notificanza; e si deputò per detto giudicio il signor giudice Carlo Portalupi.

Varallo, 24 novembre 1862.

Caus. Tonetti padre p. c.

GIUDICIO DI GRADUAZIONE.

Il signor presidente del tribunale del circondario di Vercelli con suo decreto 30 scorso ottobre dichiarò aperto il giudicio di graduazione promosso dalli signori notaio Francesco Franzoi e minori Marietta ed Adele fu Giuseppe Franzoi, rappresentate dalla loro madre e tutrice Perotti Teresa, per la distribuzione del prezzo ricavatosi dalla subasta a cui si procedette contro l'eredità giacente di Francesca Bruno vedova del geometra Carlo Franzoi, apertasi in Tronzano in contraddittorio del curatore della medesima Grasso Giuseppe; ed ingiunse tutti li creditori a proporre i loro crediti entro il termine di giorni 30.

Vercelli, 23 novembre 1862.

Colonna sost. Montagnini.

ESTRATTO DI BANDO VENALE.

Alli 22 prossimo venturo dicembre alle ore 8 mattutine nella sala comunale di Roccaforte dal sottoscritto segretario del mandamento di Villanova-Mondovì, specialmente commesso, si procederà alla vendita in otto distinti lotti, ed alle condizioni di cui in bando venale d'oggi visibile in tutti i giorni ed ore nella segreteria della giudicatura di detto mandamento e sui prezzi a ciascuno assegnati come infra, dei beni proprii della cappella della SS. Annunziata, eretta sulle fini di Roccaforte, cioè:

Lotto 1. Castagneto, di ett. 1, 73, 75, L. 800

Lotto 2. Bosco castagneto, di are 78, 2, L. 300.

Lotto 3. Castagneto, di ett. 1, 99, 50, L. 1400.

Lotto 4. Castagneto, di ettari 1, 12, 12, L. 550.

Lotto 5. Castagneto, di ettari 1, 56, 65, L. 1400.

Lotto 6. Castagneto, di are 56, cent. 71 L. 300.

Lotto 7. Castagneto, di are 16, centiare 72, L. 60.

Lotto 8. Seccatoio, L. 100.

Situati detti beni tutti sul territorio di Roccaforte.

Villanova, 22 novembre 1862.

Not. Voena segr.

ESTRATTO DI BANDO

Li 15 prossimo venturo dicembre alle ore 8 mattutine nella sala comunale di Roccaforte si procederà nanti il signor giudice mandamentale di Villanova-Mondovì, specialmente delegato, alla vendita col mezzo dei pubblici incanti in 13 distinti lotti dei beni proprii della cappella di S. Giacomo, eretta su dette fini, sui prezzi di cui infra, ed alle condizioni di cui in bando venale 16 corrente visibile in tutti i giorni ed ore nella segreteria di detto mandamento, cioè:

Lotto 1. Castagneto, di are 30, 69; casa, sito ed orto, di are 2, 95, L. 550.

Lotto 2. Castagneto, di are 53, centiare 77, L. 500.

Lotto 3. Castagneto, di are 84, cent. 83, L. 300.

Lotto 4. Castagneto, di are 26, centiare 69, L. 250.

Lotto 5. Castagneto, di ett. 2, 10, 14, L. 1000.

Lotto 6. Castagneto, di are 59, cent. 75, L. 750.

Lotto 7. Castagneto, di ett. 3, are 45, cent. 13, L. 1500.

Lotto 8. Castagneto, di are 25, 8; altro castagneto, di are 33, 44, L. 250.

Lotto 9. Castagneto, di are 23, cent. 94, L. 250.

Lotto 10. Ghiara prativa, di are 2, 95; prato, di are 6, 8; bosco castagneto, di are 9, 31, L. 300.

Lotto 11. Prato, di are 28, centiare 2, L. 200.

Lotto 12. Prato e castagneto, di are 11, 87; prato, di are 2, 37, L. 200.

Lotto 13. Prato, di are 10, centiare 74, L. 300.

Situati detti beni tutti in territorio di Roccaforte.

Villanova, 21 novembre 1862.

Not. Voena segr.

Torino — Tip. G. Favale e Comp.

1° Suppl. alla GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 283 - Torino, 29 9bre 1862

PARTE UFFICIALE

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge sulla privativa dei Sali e Tabacchi.

(Vedi il Decreto Reale, N. 980, inserto nella Gazzetta di ieri)

TITOLO PRIMO. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. Le disposizioni del regolamento doganale e delle relative istruzioni sono applicabili ai Sali e Tabacchi, in quanto non sia altrimenti prescritto dalla legge 13 luglio 1862, n. 710, e dal presente regolamento.

Art. 2. Le guardie doganali e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza e della repressione di qualunque frode od abuso che si tentasse di commettere contro questo ramo di privativa nazionale.

Art. 3. Discoprendosi delle sorgenti di acqua salsa o delle miniere salifere in qualche terreno, il proprietario, il conduttore del fondo, o chi lo rappresenta ne daranno pronto avviso al Direttore delle Gabelle, indicando il luogo della sorgente o della miniera.

È vietato il cavar fossi e pozzi che raggiungano gli strati saliferi.

Le guardie e gli agenti doganali e della forza pubblica dovranno denunciare all'Ispettore o Sotto-Ispettore delle Gabelle gli abusi che venissero a loro conoscenza.

I Direttori delle Gabelle potranno far otturare le sorgenti, i fossi, i pozzi d'acqua salsa, o rendere impossibile l'uso di questi e l'accesso delle miniere nel modo che crederanno più conveniente ad assicurare l'interesse della pubblica amministrazione.

La spesa sarà a carico di chi fece scavi abusivi o ommise la denuncia prescritta.

Art. 4. È vietato lo stabilire stagni e fosse sulla riva del mare senza il permesso del Direttore delle Gabelle, il quale determinerà le cautele da usarsi per impedire la fabbricazione del sale, e ne invigilerà l'adempimento.

I permessi per le opere suddette che si concedono dai Ministeri dei Lavori pubblici e della Marina saranno dati col precedente avviso del Direttore delle Gabelle.

Art. 5. I sali che i salnitrai ricavano dalla depurazione dei nitri dovranno essere consegnati all'Amministrazione delle Gabelle mercè il pagamento del prezzo corrispondente alla qualità del genere, e che sarà determinato dal Ministro delle Finanze.

Però se il sale consegnato fosse di tale qualità da non essere atto alla vendita nei magazzini della Finanza, sarà pesato e reso inservibile alla presenza di un impiegato delle Gabelle.

La mancanza di tale consegna costituisce una delle contravvenzioni punite dagli articoli 17 e 19 della legge 13 luglio 1862.

TITOLO SECONDO. — *Della coltivazione del Tabacco.*

CAPO PRIMO. — *Coltivazione del tabacco per le manifatture dello Stato.*

Art. 6. La coltivazione dei tabacchi è autorizzata nelle sole provincie di Benevento, Principato Citeriore, Terra d'Otranto, nel mandamento di Ponte-Corvo, nelle Marche, nell'Umbria e nella Sardegna, dove e come sarà ogni anno determinato dal Ministro delle Finanze e notificato con manifesti.

Il Ministro può autorizzare detta coltivazione, per esperimento, anche in altre contrade.

Art. 7. I territori destinati alla coltivazione dei tabacchi saranno divisi in *sezioni* secondo l'importanza delle piantagioni.

In ogni sezione vi sarà un Verificatore capo; nelle più importanti, questi sarà un Sotto-Ispettore.

A ciascuna sezione saranno addetti degli agenti verificatori dipendenti dagli Ispettori e Sotto-Ispettori.

Tale officio potrà essere esercitato da individui della guardia doganale.

Il servizio delle piantagioni dipende dai Direttori delle Gabelle.

In quella provincia nel cui capo-luogo mancasse il Direttore, ne farà le veci un Ispettore, dipendendo sempre dal Direttore.

Art. 8. I manifesti di cui all'articolo 6 saranno pubblicati non più tardi del novembre di ciascun anno per la coltivazione dell'anno seguente, e saranno in essi specificati:

a) I luoghi da coltivarsi.

b) L'estensione del terreno, il numero delle piante e la qualità del tabacco.

c) I termini di tempo per la seminagione, il trapiantamento, la raccolta e la consegna delle foglie nei magazzini a ciò destinati.

d) I prezzi ai quali la Finanza acquisterà le foglie raccolte per uso delle manifatture dello Stato e la quota delle spese di vigilanza per ogni ara di terreno piantato a tabacchi.

Art. 9. I proprietari, gli affittuari e i coloni che vogliono coltivare tabacco, devono farne la dichiarazione, scritta su carta da bollo in doppio esemplare, al Direttore delle Gabelle, o all'Ispettore delegato, nel termine stabilito nel manifesto.

La dichiarazione dovrà contenere:

1. Il nome e cognome del petente e condizione (se proprietario, affittuario o colono).

2. La denominazione, situazione, natura, attiguità ed estensione precisa dei terreni che voglionsi destinare alla coltivazione del tabacco.

3. Il numero delle piante che si vogliono coltivare.

4. Il nome degli individui di cui il petente si serve per le operazioni di coltivazione, cura e custodia del tabacco.

5. I locali ne' quali sarà disseccato e custodito il tabacco raccolto sino alla consegna nei magazzini della Finanza, distinguendo quelli di loro propria abitazione dagli altri.

6. Una formale dichiarazione di adempimento delle disposizioni e istruzioni speciali che saranno comunicate ai concessionari unitamente al permesso.

7 Le garanzie che offrono personalmente, o quelle delle persone che rispondono per il pieno adempimento degli obblighi contratti.

Tali indicazioni dovranno constare da regolari documenti.

Gli affittuari ed i coloni dovranno produrre altresì la dichiarazione di assenso del proprietario.

Art. 10. Non sono ammessi a fare la dichiarazione in nome proprio gli affittuari o coloni che tenessero un fondo da coltivare per un tempo minore di un anno.

I proprietari che volessero fare la dichiarazione per conto degli affittuari o coloni, ne assumono la responsabilità.

Art. 11. Ricevute le dichiarazioni, il Direttore o l'Ispettore delegato le esamina, le fa completare, se difettose; se la garanzia offerta non è accettabile, prefigge un termine per sostituirne altra idonea; e, restituendo un esemplare della dichiarazione, ritiene l'altro coi documenti allegati.

Le dichiarazioni ammesse sono inscritte in un registro secondo l'ordine con cui furono presentate.

Art. 12. In ogni provincia dov'è autorizzata la coltivazione dei tabacchi sarà istituita una Commissione presieduta dal Prefetto, e composta del Direttore delle Gabelle o dell'Ispettore delegato, di un altro impiegato superiore, e di due delegati dal Consiglio municipale dei comuni dov'è permessa la coltivazione, per turno. Questi delegati non saranno nè proprietari nè coltivatori di terreni destinati alla coltivazione di tabacchi.

La Commissione fa procedere alla verificazione dei terreni, esamina le dichiarazioni e i titoli dei dichiaranti, sceglie fra essi gli idonei ad ottenere la concessione.

Saranno preferiti i primi in ordine di data di presentazione della dichiarazione, ed esclusi:

1. Coloro i cui terreni non siano riconosciuti atti a produrre buoni tabacchi.

2. Coloro che per due successive raccolte avessero dato qualità infime di tabacco.

3. Coloro che avendo per due anni consecutivi ottenuto un permesso di coltivazione non ne avessero profittato, od avessero piantato meno di quattro quinti della estensione del terreno concesso.

4. Coloro che non avessero a tempo debito spezzato le cime delle piante.

5. Coloro che non avessero adempiuto alle condizioni prescritte dalle istruzioni speciali.

6. Coloro che si fossero resi colpevoli di contrabbando nelle coltivazioni precedenti, o ne avessero dato fondati indizi.

7. I dichiaranti di poco nota solvibilità, o che non offrano conveniente garanzia per l'adempimento degli obblighi assunti, e per le multe nelle quali possono incorrere.

Le dichiarazioni per quantità eccessive, ove la esuberanza potesse recar danno agli altri dichiaranti, saranno opportunamente ridotte.

Art. 13. Le note dei concessionari con la indicazione dei terreni da coltivarsi saranno pubblicate in ciascun comune per otto giorni consecutivi.

Nei successivi otto giorni saranno ammessi reclami sulle concessioni fatte.

Le Commissioni di cui all'articolo precedente, riunite in una seconda tornata, discuteranno sui reclami presentati, e rettificheranno, se occorre, le note pubblicate.

Sui reclami contro le deliberazioni della Commissione decide il Consiglio di Prefettura. Sui reclami contro le deliberazioni di quest'ultimo decide il Ministro delle Finanze.

Le note definitive saranno trasmesse ai Sindaci dei comuni coi permessi di coltivazione, acciocchè siano distribuite ai coltivatori.

Ognuno di essi apporrà sulle note la sua firma insieme a quella del garante, e con tale formalità s'intenderanno assunti tutti gli obblighi prescritti pel conseguente adempimento.

I permessi saranno a stampa, firmati dal Direttore o dall'Ispettore delegato, e conterranno tutte le indicazioni portate dal modulo, ed un sunto degli obblighi imposti dal presente regolamento, e dalle disposizioni speciali.

Per conseguire il permesso non si paga veruna tassa.

Art. 14. In caso di contestazione, o in altro caso che richiegga un provvedimento straordinario, il Direttore delle Gabelle potrà sospendere la consegna del permesso e domandare la decisione del Ministero.

Art. 15. Di regola non si concede permesso di coltivazione per estensione di terreno minore di venti are, nè per una quantità di piante maggiore di ventimila.

In circostanze speciali può il ministro volta per volta provvedere altrimenti.

Art. 16. La seminagione del tabacco pei semenzai si fa nei tempi soliti secondo le consuetudini locali; ma i coltivatori ne otterranno prima il permesso dall'Amministrazione.

Se la seminagione sia fatta prima della dichiarazione di cui all'articolo 9 sarà accennata nella dichiarazione stessa con l'ottenuto permesso, e sarà indicato il luogo, la quantità della semente e il nome dei coloni che vi attendono.

Il permesso per la seminagione sarà dato a coloro che avranno coltivato tabacchi negli anni precedenti, ed a quelli che per l'annata in corso abbiano ottenuto permesso di coltivazione.

Fatto il trapiantamento, i semenzai saranno distrutti.

Art. 17. Le piantagioni saranno fatte secondo le seguenti norme principali, e quelle che saranno date nelle disposizioni speciali.

1. Le piante saranno messe a scacchiere, cioè in filari contenenti uno stesso numero di piante, poste ad egual distanza l'una dall'altra. Solo nei punti ove il perimetro del terreno lo rende inevitabile saranno tollerati filari incompleti.

2. Nessun'altra coltivazione sarà fatta in mezzo ai filari.

3 Le piante si leveranno dal vivaio con l'intera barba delle radici, di media grandezza, non gemelle nè biforcate.

4. Saranno tolti tutti i bottoni o germogli laterali, perchè le piante siano sempre di un solo stelo.

È permessa in luoghi separati e ben riparati la coltivazione di piante speciali per la semente della raccolta ventura. Il numero di queste non sarà maggiore di *venticinque* sopra ogni centomila piante, e farà parte del raccolto da verificarsi.

Art. 18. Giunte le piante al loro sviluppo, se ne debbe fare la cimatura prima che spunti la rosetta del fiore, ad eccezione di quelle destinate alla riproduzione, come all'articolo precedente.

Per ciascun pezzo di terreno si procurerà che le piante abbiano egual numero di foglie.

La terra sarà sempre zappata e rincalzata intorno alle piante, dalle quali saranno tolte le foglie senza valore.

Art. 19. Presso tutti i terreni coltivati a tabacco starà una scritta che indichi la loro estensione in are.

Art. 20. Gli Agenti dell'Amministrazione hanno sempre facoltà di visitare i terreni coltivati a tabacco, ed i locali in cui le foglie si disseccano e custodiscono. Saranno accompagnati da due agenti subalterni dell'Amministrazione, o in mancanza di questi da due guardie doganali, nonchè dal proprietario o da un suo delegato.

Del risultato della visita si farà sempre un verbale, il quale sarà sottoscritto da tutti gl'intervenuti, e trasmesso per originale all'Ispettore, o Sotto-Ispettore, e per estratto all'interessato.

Se il coltivatore o il suo delegato non fossero presenti, i verbali saranno firmati dai soli agenti dell'Amministrazione, e sarà fatto cenno dell'assenza degli interessati.

Art. 21. Le verificazioni ordinarie saranno tre:

La prima sarà fatta subito dopo il trapiantamento per accertare il numero delle piante coltivate, e la distruzione dei semenzai.

La seconda dopo lo spezzamento della cima delle piante (art. 18) per accertare il numero delle foglie da consegnarsi all'Amministrazione, ed il peso approssimativo del loro insieme.

La terza sarà fatta dopo il raccolto per esaminare la essicazione delle foglie e lo svellimento degli steli.

Si eseguiranno inoltre verificazioni straordinarie per vigilare lo esatto adempimento degli obblighi imposti al coltivatore.

Art. 22. Se nella prima verificazione fosse trovato un numero di piante che superasse del decimo la quantità autorizzata, si farà svellere quel di più, indicando il fatto nel verbale, affinchè sia inflitta la multa stabilita per la illecita coltivazione.

Rinvenendosi dei semenzai non autorizzati, si noteranno nel processo verbale per comminarsi la multa prescritta dalla legge per la illecita seminagione.

Art. 23. Se nella seconda verificazione fossero trovate delle piante alle quali le foglie della nuove gemme o i bottoni non fossero stati tolti, gli agenti le faranno distruggere alla loro presenza.

Similmente disporranno per la esecuzione di tutti i lavori di nettamento del terreno, ordineranno la distruzione di tutte le piante estranee coltivate in mezzo ai filari, e di tutte le foglie guaste.

Se all'atto del verbale sorgessero contestazioni, saranno nominati due periti, uno per parte; ed ove questi non si accordassero, il Direttore o Ispettore delegato, insieme al Prefetto, ne eleggerà un terzo, il giudicio del quale sarà inappellabile.

Il verbale di questa verificazione costituisce la quantità della foglia dovuta dal coltivatore.

Art. 24. Se una piantagione venisse in tutto o in parte danneggiata dalla grandine o da altri infortunii, il coltivatore dovrà fra tre giorni richiedere l'agente dell'Amministrazione, affinchè mediante atto verbale siano determinati i danni e fatto il discarico sul debito della foglia.

Contemporaneamente saranno svelte e distrutte le piante danneggiate.

Non si concede discarico per causa di furto se l'Autorità giudiziaria non ne abbia condannato l'autore.

Art. 25. È vietata la raccolta delle foglie prima che sia determinato il numero di esse. Trovandosene nei diseccatoi o altrove, il coltivatore incorrerà nella pena del contrabbando inflitta coll'articolo 19 della legge 13 luglio 1862, contro i produttori di tabacco in contravvenzione.

Art. 26. Nei verbali di verificazione pel disseccamento delle foglie sarà accertato se il numero di esse corrisponda a quello verificato prima della raccolta.

Il prezzo delle foglie mancanti sarà dedotto da quello delle foglie consegnate nei magazzini, e si computerà come fossero foglie di prima qualità.

Trovandosi ancora delle piante sui terreni, saranno svelte, le foglie di esse sequestrate e recate nei magazzini del Governo, previo verbale per la multa da infliggersi.

In caso di provata sottrazione di foglie di tabacco durante la coltivazione o dopo il raccolto, saranno applicate le pene di contrabbando contemplate dalla legge.

CAPO SECONDO. — *Della consegna e del prezzo delle foglie.*

Art. 27. A stabilire il prezzo d'acquisto che l'Amministrazione paga ai coltivatori, le foglie saranno divise in tre classi secondo la loro qualità e i tipi formati dall'Amministrazione.

Per ciò, prima del ricevimento dei tabacchi raccolti, il Direttore o l'Ispettore Delegato sceglierà per ogni Circondario di piantagione dodici fra i coltivatori più esperti e diligenti, e li inviterà a presentare i loro tabacchi. I periti incaricati li esamineranno, e ne leveranno dei campioni di cento foglie per uno, rappresentanti le tre qualità, pigliando per confronto quelli scelte nelle raccolte anteriori.

I tipi saranno legati e sigillati in presenza del Direttore o dell'Ispettore delegato e del magazziniere destinato a ricevere i tabacchi in custodia.

Gl'intervenuti firmeranno il verbale di questa operazione.

Art. 28. Prima di consegnare i tabacchi raccolti, i coltivatori sceglieranno le foglie, e cucendo fra loro quelle che sono eguali di lunghezza, colore e qualità, ne formeranno dei fascetti di venticinque foglie, e delle balle di dugento fascetti per ciascuna qualità, indicandone il numero con cartellino esterno.

Ogni fascetto sarà legato con foglie della qualità di quelle di cui è composto, e se non fossero trovate eguali, i fascetti saranno posti nella classe inferiore a quella a cui potrebbero appartenere.

Art. 29 La classificazione delle foglie e la determinazione del loro peso presso i magazzini di ricevimento sarà fatta dagli impiegati dell'Amministrazione in concorso dei coltivatori e secondo i campioni sopra indicati.

Art. 30. Potrà il Ministro delle Finanze concedere un aumento sul prezzo ordinario non maggiore del *dieci* per cento a titolo di premio per la migliore qualità di foglie di prima classe.

Art. 31. Il tabacco sarà pagato a norma della classificazione e del peso stabilito, dedotte le tare e i cali regolari pel diseccamento delle foglie, il tutto a norma di quanto sarà determinato dai periti.

Art. 32. Il trasporto del tabacco al magazzino di ricevimento sarà a carico dei coltivatori; quello dai magazzini alle manifatture a conto dell'Amministrazione.

Art. 33. Sino a che le foglie raccolte non siano consegnate ne' magazzini, i coltivatori dovranno conservarle e custodirle in locali adatti entro al podere dove furono coltivate, e che preventivamente notificheranno all'Amministrazione.

Art. 34. Il trasporto delle foglie da un luogo all'altro, in qualunque circostanza, dev'essere autorizzato dall'Ispettore o Sotto-Ispettore. Nel permesso scritto saranno indicati la qualità e il peso del tabacco, la strada da percorrere, e il tempo stabilito per giungere alla destinazione.

CAPO TERZO. — *Coltivazione e consegna delle foglie per la esportazione.*

Art. 35. Tutte le disposizioni sulla coltivazione dei tabacchi ad uso dell'Amministrazione sono applicate alla coltivazione di quelli che devono essere esportati.

Le domande per essa saranno presentate nel termine prefisso per le altre.

Il Ministro delle Finanze determinerà ogni anno e prima della presentazione delle domande il numero delle piante da coltivarsi.

Saranno preferiti coloro che avranno dato antecedentemente i migliori prodotti.

Il raccolto dovrà integralmente, e ben disseccato, consegnarsi al magazzino della finanza, e rimanervi in deposito fino all'esportazione.

Art. 36. All'atto della consegna gl'impiegati dell'Amministrazione, in presenza del proprietario o suo rappresentante, e con processo verbale da essi sottoscritto, verificheranno la qualità e il peso delle foglie.

Sarà rilasciata una ricevuta al deponente dopo che egli avrà messo la sua firma sul registro a matrice.

Per ogni differenza di qualità o quantità tra le foglie consegnate e quelle riconosciute all'ultima verificazione sarà fatto verbale di contravvenzione.

Art. 37. Pel deposito dei tabacchi nei magazzini, purchè non sia diversamente stabilito nel presente regolamento, saranno applicate le disposizioni stesse relative ai depositi sotto diretta custodia della dogana, e saranno pagati diritti di magazzinaggio nella misura stabilita dalla tariffa doganale.

All'atto del ricevimento il tabacco sarà riposto in balle, e queste assicurate con bollo a piombo, inscrivendo sopra ciascuna il nome del proprietario.

L'Amministrazione non assume veruna responsabilità per il calo e per qualunque deterioramento che avvenisse nel tabacco.

Art. 38. Per ciascun proprietario il magazziniere aprirà una partita separata nel registro di magazzino, e vi annoterà il numero delle balle depositate, il peso di ciascuna, i guasti che presentassero, il giorno della loro estrazione, lo scarico del numero e peso di esse.

Art. 39. Il ritiro delle foglie non viene accordato se non per la immediata esportazione all'estero.

A tale effetto il proprietario presenterà speciale dichiarazione corredata della bolletta di deposito rilasciatagli come all'art. 36, a tergo della quale dovrà fare la ricevuta del tabacco che ritira.

Se non venisse levata la intera partita del tabacco depositato, la bolletta rimarrà al deponente, ma l'Ufficio vi dichiarerà a tergo la quantità prelevata, facendo sul registro una conforme annotazione, che sarà sottoscritta dalla parte.

Non si permette il deposito per più di un anno dalla immissione nei magazzini; trascorso questo termine, i tabacchi saranno acquistati dall'Amministrazione ai prezzi del raccolto a cui appartengono, con la deduzione del *venti* per cento.

Se le foglie fossero di qualità inferiore a quelle dell'ultima classe del raccolto saranno distrutte.

Art. 40. Per riprendere i tabacchi dai magazzini sarà data una cauzione di lire *dieci* per ogni chilogramma, e da prestarsi presso l'Ufficio del magazzino, con deposito in denaro, o in rendita dello Stato inscritta nel Gran Libro, o con benevisa fideiussione.

Il magazziniere darà la corrispondente bolletta di cauzione che sarà svincolata in tutto o in parte per le quantità realmente imbarcate.

TITOLO TERZO. — *Importazione.*

CAPO PRIMO. — *Approdo di bastimenti con carico di sale o tabacco.*

Art. 41. Nei soli casi di forza maggiore i bastimenti carichi in tutto o in parte di tabacchi, in foglia o fabbricati, provenienti dall'estero, potranno approdare pel solo deposito doganale o transito nei porti di

Ancona
Bari
Genova
Livorno
Napoli.

I bastimenti carichi in tutto o in parte di sale non potranno approdare in verun porto se non nei casi di forza maggiore o in quelli preveduti dal titolo seguente per le operazioni di transito.

I bastimenti con carichi di sale o tabacchi per conto dello Stato non potranno approdare che nei soli porti indicati dall'Amministrazione.

Art. 42. I casi di forza maggiore dovranno essere legalmente giustificati avanti le competenti Autorità giudiziarie, o in contraddittorio del Ricevitore della dogana o di chi per esso.

Art. 43. I capitani di bastimento saranno tenuti a presentare alla dogana insieme al manifesto prescritto dall'art. 5 della legge sulla privativa una copia autentica dell'atto comprovante la forza maggiore.

Art. 44. Se le disposizioni giudiziali non potessero esser fatte prima del termine di quattr'ore prefisso per la presentazione del manifesto alla dogana, i capitani dovranno ciò dichiarare sullo stesso manifesto, e adempiere immediatamente dopo alla mancata formalità.

Art. 45. A' bastimenti carichi di sale o tabacco che approdassero in porti non autorizzati è vietato di far operazioni di carico e scarico. Durante la loro permanenza nel porto saranno vigilati da guardie tenute a bordo a spese del capitano.

Art. 46. Sono eccettuati da queste disposizioni i bastimenti che avessero sale o tabacco per la piccola provvista di bordo quanto basti al bisogno dell'equipaggio o all'uso personale dei viaggiatori.

Nel manifesto le provviste di bordo saranno indicate separatamente dalle merci e dai generi di privativa che compongono il carico.

Gli agenti doganali visitando il bastimento verifi-

cheranno le qualità e quantità delle provviste di bordo e chiudendole in luogo sicuro non le riconsegneranno che all'atto della partenza.

Se questa cautela non paresse sufficiente, le dette provviste di bordo saranno depositate nei magazzini della dogana senza alcun diritto di magazzinaggio.

Art. 47. I capitani che senza motivo di forza maggiore approdassero in porti non autorizzati non potranno ripartire per altro porto dello Stato prima di avere ottenuto dalla dogana una bolletta di cauzione com'è stabilito nel regolamento doganale.

Art. 48. I tabacchi, o in foglia o lavorati, provenienti di Sicilia o di Capraia saranno assoggettati per la loro importazione alle discipline stabilite dalla legge 13 luglio 1862 e dal presente regolamento.

CAPO SECONDO. — *Dello sbarco.*

Art. 49. Lo sbarco dei sali e dei tabacchi si farà col permesso della dogana e con la continua assistenza degli agenti doganali, i quali, terminato lo sbarco, si accerteranno se a bordo del bastimento esistano altri generi di privativa, e ne faranno speciale annotazione sul manifesto presentato alla dogana.

Art. 50. Se in confronto del manifesto fosse trovata qualche differenza in più o in meno nel numero dei colli di tabacco che formano il carico, o nel sale una deficienza maggiore del due per cento, ne sarà fatto processo verbale dagli agenti della dogana, e vi si uniranno in copia autentica tutti i documenti necessari a stabilire il fatto e le circostanze tutte di tempo e di luogo.

Art. 51. Quando sia accertato che la deficienza dipende da forza maggiore e da avarie sofferte nel viaggio non sarà necessario il processo verbale.

In tal caso i capitani presenteranno alla dogana oltre alle carte di bordo comprovanti la sofferta avaria anche la copia autentica delle disposizioni fatte al tribunale competente prima di cominciare lo sbarco.

Le Direzioni delle Gabelle, a cui gli Uffici doganali dipendenti comunicheranno le prove delle predette mancanze, se nulla osti, potranno autorizzare lo scarico nel relativo registro, e nei casi dubbi provocheranno le disposizioni del Ministero.

CAPO TERZO. — *Importazione e sdoganamento di tabacchi per uso personale.*

Art. 52. La importazione di tabacchi fabbricati permessa per solo uso personale si concede per le quantità stabilite dalla tariffa doganale alla nota n. 100 col pagamento dei diritti corrispondenti e per mezzo delle dogane di primo ordine e di secondo ordine prima classe.

Per le piccole quantità non maggiori di cinque ettogrammi sono autorizzate tutte le dogane.

In ogni caso le bollette di entrata saranno staccate a nome dei proprietari dei tabacchi che ne fecero la richiesta.

Art. 53. Se la dogana a cui si presentano i tabacchi fabbricati non è autorizzata a sdoganarli, li respingerà all'estero a spese del proprietario.

Art. 54. Le dogane alla fine di ogni mese trasmetteranno al Direttore delle gabelle un elenco delle bollette rilasciate per importazione di tabacchi in doppio originale.

Uno degli esemplari rimarrà alla Direzione, l'altro sarà spedito al Ministero delle finanze.

TITOLO QUARTO — *Del transito.*

Art. 55. Pel transito dei tabacchi occorre il permesso del Direttore delle gabelle della provincia ov'è la dogana per la quale s'immettono.

Le sole dogane di primo ordine e di secondo ordine prima classe sulla frontiera di terra e quelle sul mare indicate all'art. 41 possono ammettere tabacchi in transito. La loro escita dalla linea doganale dopo avere traversato il territorio dello Stato è permessa per le sole dogane di Susa, Ponte-Chiasso, Campodolcino, Pontelagoscuro, Ancona, Bari, Brindisi, Napoli, Livorno, Genova e Savona.

Sono altresì abilitate a permettere la uscita dei transiti la dogana di Tirano pei soli tabacchi non lavorati; quelle di Arona, Sesto-Calende e Limone pei tabacchi che escono pel Lago Maggiore e di Garda sui piroscafi dello Stato, e quella di Desenzano pei tabacchi spediti colla strada ferrata.

La uscita dei tabacchi in transito per via di mare è permessa soltanto sui bastimenti di una portata maggiore delle cinquanta tonnellate.

Art. 56. Le dogane di primo ordine e quelle di secondo ordine prima classe possono permettere, verso cauzione, il transito dei campioni e dei tabacchi fabbricati che portano seco i viaggiatori a traverso lo Stato, purchè la quantità non ecceda i quattro chilogrammi.

Lo svincolo di tali transiti si farà da una dogana appartenente alle classi suaccennate.

Art. 57. Il permesso pel transito dei sali a traverso lo Stato è riservato al Ministero delle Finanze.

Nell'atto di concessione saranno indicati volta per volta i cali ordinari detti *di strada*, avuto riguardo alla distanza da percorrere. S'indicheranno parimente le dogane per le quali il sale dovrà transitare nella entrata e nella uscita. In questi casi il sale sarà presentato in sacchi di tela forte, bene cuciti ed assicurati, e di un peso non disuguale.

Per detti transiti il Ministro può stabilire altre cautele e formalità, o accordandosi con qualche ditta di notoria solvibilità, o esigendo la garanzia di un deposito per la osservanza delle cautele imposte, e pel pagamento delle multe che si dovessero infliggere.

Verificandosi degli abusi potranno essere rifiutati i permessi e sospese le spedizioni che fossero in corso.

Art. 58. Le garanzie da offerirsi per ottenere le bollette di cauzione o pel transito o pel passaggio da un deposito all'altro saranno ragguagliate sul massimo delle somme stabilite per le multe dall'art. 17 della legge 13 luglio 1862.

Art. 59. Nessuna spedizione di sali e tabacchi in transito potrà essere fatta con esenzione di visita quando anche il trasporto si effettuasse col mezzo delle strade ferrate.

Per queste spedizioni dovrà presentarsi la dichiarazione scritta secondo il disposto del regolamento doganale e delle relative istruzioni disciplinari.

Art. 60. La uscita dei generi di privativa in transito non può farsi da una dogana diversa dalla indicata nella bolletta di cauzione. E però nel caso che i generi siano presentati ad altro ufficio, questo li tratterrà, riferendone subito alla Direzione delle gabelle per le occorrenti determinazioni.

Art. 61. Nella uscita dei generi di privativa per transito gl'impiegati useranno ogni più scrupolosa diligenza per accertarsi che i colli siano gl'identici segnati nella bolletta di cauzione da cui sono accompagnati.

TITOLO QUINTO — *Del deposito e della riesportazione.*

Art. 62. I soli porti indicati all'art. 41 ammetteranno tabacchi in deposito. Saranno questi collocati nei magazzini sotto la diretta custodia della dogana, separati dalle altre merci, e assoggettati ai regolamenti speciali di detti magazzini.

Art. 63. Per la spedizione dei tabacchi da un deposito all'altro si osserveranno le norme prescritte dal regolamento doganale e quelle stabilite nel titolo precedente *sul transito.*

Le riesportazioni per via di mare sono permesse soltanto sui bastimenti di una portata maggiore di cinquanta tonnellate.

Art. 64. Il diritto di ostellaggio nei casi di riesportazione sarà liquidato a norma della tariffa doganale.

TITOLO SESTO — *Dell'esportazione.*

Art. 65. La esportazione per l'estero dei tabacchi fabbricati e dei sali, così dalla terraferma come dalle isole di Sicilia e Sardegna, è esente dal dazio, salve però le eccezioni stipulate mediante speciali convenzioni cogli appaltatori delle saline.

Art. 66. La esportazione dei sali dalle isole di Sicilia e Sardegna sarà fatta sotto la osservanza delle cautele e formalità prescritte dall' art. 7 della legge sulla privativa.

Art. 67. Le dogane di Sicilia e l'ufficio di Capraia a ciò delegato non daranno carte di spedizione per tabacchi in foglia o lavorati se non pei porti indicati all' art. 41 del presente regolamento, salvo il caso che l' Amministrazione faccia spedizioni per proprio conto.

I detti uffici e quelli della Sardegna non daranno carte di spedizioni di sali per altri porti del Regno fuori delle isole predette senza il permesso del Ministero delle Finanze.

Art. 68. La esportazione di tabacchi nazionali in foglia dai luoghi soggetti a privativa all'estero si farà solamente col mezzo delle dogane indicate all'art. 55 per la via di mare e sopra bastimenti di portata superiore alle cinquante tonnellate.

TITOLO SETTIMO. — *Della circolazione e del cabotaggio.*

Art. 69. Il trasporto di tabacchi esteri immessi per uso personale deve farsi in cassette o pacchi col sigillo della dogana, quando la quantità superi un chilogramma, e con la scorta di una bolletta comprovante il pagamento dei diritti. Questa bolletta sarà valida per un mese dalla sua data riguardo alle quantità minori di cinque ettogrammi, e per sei mesi riguardo alle maggiori quantità.

Art. 70. I tabacchi nazionali che in quantità maggiore di due chilogrammi vogliansi trasportare da un punto all'altro delle zone di vigilanza, lungo le frontiere di terra, o che v' entrano da luoghi posti al di qua di esse, per essere muniti della bolletta di circolazione prescritta dall'art. 10 della legge sulla privativa, dovranno essere presentati alla dogana o al magazzino più vicino.

Le bollette si rilasciano previa presentazione del certificato di un rivenditore autorizzato.

Prima di consegnare la bolletta sarà accertato che i tabacchi siano involti e custoditi nelle cassette o scatole con le fasce e cartellini, come sono posti in vendita dall'Amministrazione.

Art. 71. Le bollette di circolazione del sale nelle zone lungo il mare, come all'art. 10 della legge sulla privativa, saranno rilasciate del pari sulle dichiarazioni dei rivenditori da cui il sale fu comperato.

Pei sali che i magazzini vendono a prezzi eccezionali per l' agricoltura e le manifatture, la bolletta data dal magazziniere varrà per bolletta di circolazione.

Art. 72. Pel trasporto nelle dette zone dei sali e tabacchi acquistati dai rivenditori ai magazzini delle privative basterà la bolletta loro consegnata all' atto dell'acquisto.

Art. 73. I magazzinieri delle privative e i ricevitori delle dogane indicheranno nelle bollette di cui sopra il tempo necessario al trasporto dei generi fino alla destinazione, ove occorra di traversare le zone di vigilanza per arrivarvi.

Art. 74. I sali e tabacchi che i rivenditori ritirano dai magazzini debbono nel loro trasporto essere accompagnati dalla bolletta.

Art. 75. Il trasporto in cabotaggio di tabacchi nazionali in foglia dall'uno all'altro dei porti indicati all'art. 55 esige una bolletta di cauzione.

Art. 76. I tabacchi nazionali lavorati, che vanno in cabotaggio tra i vari porti del continente o delle isole dove è vigente la privativa, dovranno essere contenuti ne' pacchi con cui sono messi in vendita dalle manifatture nazionali, e i recipienti dove sono riuniti dovranno essere piombati dalla dogana e muniti del *lascia-passare.*

La dogana si presterà a tali operazioni sulla dichiarazione dei rivenditori dove i tabacchi furono acquistati.

Art. 77. Non è permessa la circolazione per barche dei sali, lungo i lidi del mare, le sponde dei laghi e fiumi promiscui, se non per uso e per incarico dell'Amministrazione delle privative, o pei sali destinati alle rivendite, il trasporto dei quali sarà fatto in sacchi piombati e accompagnati dalla bolletta di vendita e del *lascia-passare.*

TITOLO OTTAVO. — *Deposito di sale nella Sicilia.*

Art. 78. I permessi che i Direttori delle gabelle daranno a norma del R. Decreto 16 ottobre 1862, n. 906, per depositi di sali nelle zone doganali lungo le provincie di Siracusa, Catania e Messina, e nelle isole che fanno parte di quest' ultima provincia, saranno accordati su regolare domanda fatta in carta con bollo, e indicante:

1. Il nome, cognome e domicilio del richiedente;
2. Il luogo dove intende di tenere il deposito;
3. La quantità massima del sale che vuole tenere in deposito.

Tali permessi non saranno però conceduti a chi fosse stato condannato per contrabbando, prima che dalla condanna non siano scorsi cinque anni.

Sarà negato il permesso quando si tema che il deposito possa servire di contrabbando, o sia presso al lido del mare.

Il permesso dura un anno e può rinnovarsi. sarà dato in iscritto e conterrà tutte le cautele necessarie ad impedire le estrazioni furtive.

I locali di deposito avranno una sola porta, e le finestre saranno munite di barre e grate di ferro.

Art. 79. Presso l' ufficio doganale, o in mancanza, presso il più vicino posto di osservazione, sarà tenuto un registro dei permessi e delle quantità accordate per deposito.

I proprietari dei depositi notificheranno ai detti uffici e posti tutti i movimenti di entrata e uscita del sale per le annotazioni nei registri.

Con la denuncia di uscita s'indicherà la destinazione della derrata.

Tutte le immissioni del genere nei depositi si faranno in presenza degli agenti doganali, o della forza attiva, i quali avranno sempre diritto di verificare lo stato dei depositi secondo gli ordini ricevuti da' loro capi rispettivi.

Art. 80. Ogni contravvenzione che importi una multa maggiore di trecento lire fa perdere il permesso di deposito.

TITOLO NONO. — *Dei magazzini e delle rivendite.*

CAPO PRIMO. — *Dei depositi e magazzini.*

Art. 81. Fra i depositi di generi di privativa che saranno istituiti, quelli del sale saranno in quei posti d' onde se ne faranno le spedizioni ai magazzini dell'interno: quelli dei tabacchi lavorati saranno in luoghi centrali d' onde si provvederanno i magazzini circostanti.

Art. 82. Il numero e la residenza dei depositi e magazzini sono determinati con Decreti Reali.

La circoscrizione dei depositi e de' magazzini è fissata dal Ministro delle Finanze.

Art. 83. I magazzinieri dovendo fare in tempo debito le richieste dei generi occorrenti alle rivendite da essi provvedute saranno responsabili di ogni conseguenza dipendente dalla loro imprevisione.

Art. 84. Ogni anno, nella prima metà di settembre, formeranno un quadro dimostrante:

Le quantità che rimanevano in magazzino il primo dì dell'anno in corso;

Le quantità spedite nei due primi quadrimestri;

Le quantità occorrenti a tutto l'anno;

Le quantità che si presumono necessarie per l'anno vegnente.

Il quadro distinguerà le qualità dei sali e dei tabacchi secondo le saline e le manifatture che li debbono fornire.

Da questi quadri raccolti ogni Direttore delle gabelle trarrà un riassunto, e lo sottoporrà al Ministero delle Finanze cui spetta di dare le opportune disposizioni ai Direttori, Magazzinieri, alle Manifatture, e agli appaltatori di somministrazioni e trasporti.

Art. 85. Il magazziniere farà volta per volta la sua richiesta al deposito per avere la provvista a tempo, e ne darà avviso contemporaneamente all' appaltatore dei trasporti, e al Direttore delle gabelle.

Art. 86. I magazzinieri sono responsabili della diligente custodia dei generi di privativa, e di tutti gli oggetti occorrenti per la conservazione, il peso e la consegna dei generi stessi.

Art. 87. Se il magazziniere stimasse che i generi fossero avariati o di cattiva qualità, prima di riceverli potrà richiedere che sia redatto un verbale al quale interverranno egli o un suo incaricato, il conduttore, un membro della Giunta municipale destinato dal Sindaco ed un ispettore o sotto-ispettore se si trova sul luogo.

Se si ommetta questa formalità il magazziniere nulla avrà a pretendere per cattiva qualità o avaria dei generi ricevuti.

Gli scarti dei sigari riconsegnati dai rivenditori (art. 96) saranno dai magazzinieri restituiti ai depositi con speciale elenco, unendovi le specifiche originali, che dovranno annotare in apposito registro.

L'ispettore o il sotto-ispettore, se non è occupato in altro servizio, dovrà intervenire alle immissioni dei sali nei depositi.

Art. 88. Se durante il trasporto i generi di privativa soffrissero avarie per caso fortuito o deteriorassero per negligenza del conduttore, o se questi si permettesse di adulterarli, se ne farà processo verbale come all'articolo precedente.

Nel primo caso il direttore può disporre il rinvio dei generi al deposito. Negli altri due casi saranno trattenuti, e si procederà contro l'appaltatore del trasporto; salvo gli effetti di legge per le adulterazioni.

Art. 89. È vietato ai magazzinieri ed agli impiegati di estrarre dai magazzeini generi di privativa per loro uso particolare o domestico, ancorchè ne pagassero il prezzo.

Art. 90. I magazzini delle privative rimarranno aperti nelle solite ore secondo gli usi locali.

Art. 91. I magazzinieri invigileranno attentamente l'esercizio delle rivendite alla loro circoscrizione assegnate, e informeranno l'ispettore o sotto-ispettore di ogni abuso che giungesse alla loro conoscenza.

Art. 92. Se per morte o rinuncia del titolare rimanesse vacante una qualche rivendita, ne avviseranno prestamente la Direzione delle gabelle.

Art. 93. I magazzinieri non daranno ai rivenditori generi a credito, ma ne esigeranno il prezzo stabilito dalle leggi.

Art. 94. Per ogni consegna di sale e di tabacchi i magazzinieri rilascieranno ai rivenditori le bollette comprovanti il pagamento del prezzo dei generi consegnati.

Art. 95. Nessuna quantità di generi di privativa sarà levata dai magazzeni se non sia accompagnata dalla bolletta di pagamento.

Art. 96. I generi consegnati ai rivenditori non torneranno più nei magazzini senza una speciale autorizzazione del Ministro delle finanze.

Sarà però conceduto il ritorno al magazzino, e da questo alla manifattura, del *due* per *cento* dei sigari consegnati ai rivenditori che fossero trovati guasti.

Tali riconsegne saranno accompagnate da una specifica che indichi la qualità e quantità dei sigari restituiti e la levata alla quale appartengono.

Art. 97. Le avarie o deperimenti che avvenissero nei generi come sopra dopo levati dai magazzini saranno a carico dei rivenditori.

CAPO SECONDO. — *Rivendite dei generi di privativa.*

Art. 98. I rivenditori sono incaricati in generale della vendita al pubblico dei tabacchi e dei sali; eccettuati i sali per uso industriale che si vendono dai magazzini a termini dell'art. 1 del regolamento 26 settembre 1862, n. 856.

La vendita dei sigari esteri sarà consentita ad alcuni rivenditori nelle città di una popolazione maggiore di cinque mila abitanti.

Saranno preferite quelle rivendite che danno un prodotto lordo superiore alle lire 1500 annue sui tabacchi.

Sarà permessa la vendita di tabacchi esteri anche in qualche comune la cui popolazione sia minore di cinque mila abitanti, allorchè il concorso dei viaggiatori ne renda necessario lo spaccio.

Art. 99. La istituzione e soppressione delle rivendite si fa con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 100. In ogni comune o borgata di almeno cinquecento abitanti vi sarà una rivendita di generi di privativa.

Nelle città e nei centri più popolati ve ne sarà un numero proporzionato ai bisogni della popolazione, in ragione approssimativa di una rivendita per ogni duemila abitanti.

Nei comuni dove il numero delle rivendite superi la suddetta proporzione, le vacanze che avvenissero non saranno supplite se non quando per la importanza del loro prodotto possano appaltarsi (art. 102).

Potrà farsi eccezione per quei comuni dove il traffico giornaliero apporti un consumo maggiore di quello che darebbe la popolazione residente.

Art. 101. Le rivendite saranno situate nei quartieri più popolati, e i rivenditori non cambieranno località senza la speciale autorizzazione del Direttore delle gabelle.

Art. 102. Le rivendite saranno conferite per appalto se il reddito lordo superi le lire mille annuali; si daranno per concessione se il loro reddito sia minore.

La misura di detto reddito si ritrae dalla media dei compensi normali ottenuti dal rivenditore nell'ultimo triennio della gestione.

Art. 103. Gli appalti si terranno con le norme generali di contabilità e sulle condizioni da stabilirsi nei capitoli d'onere. I contratti durano cinque anni e sono approvati dal Direttore delle gabelle o dal Ministro nei termini prescritti dall'art. 25 del regolamento annesso al decreto organico delle direzioni delle gabelle 9 ottobre 1862, n. 888.

Ogni semestre i Direttori trasmetteranno al Ministero il notamento delle approvazioni date e dei canoni stipulati.

Art. 104 È assolutamente proibito di prendere in appalto più d'una rivendita.

Chi contravvenisse a questo divieto perderà il deposito fatto a garanzia dell'appalto e l'Amministrazione procederà ad un nuovo incanto.

Art. 105. Le concessioni di rivendita finora accordate, e il cui esercizio esigerebbe la formalità dello appalto, sono conservate durante la vita del concessionario.

Si procederà agli appalti di mano in mano che avverranno le vacanze.

Art. 106. Le rivendite per concessione si danno ad un solo individuo, e sotto la sua responsabilità personale. Non si conferiranno mai a chi fosse in pubblico servizio attivo, a persone di cattiva condotta, a chi abbia avuto condanna per reati contemplati dalle vigenti leggi penali, o per contravvenzioni di finanza punite colle pene del contrabbando.

Il concessionario non potrà mai avere più di una rivendita.

Art. 107. Le rivendite per concessione, qualunque sia l'autorità che le conferisca, si danno preferibilmente:

1. A chi abbia prestato servizio militare o civile allo Stato e non goda pensione, o l'assegno sia tenue da non bastare a sostenere il capo e la famiglia;

2. Alle vedove ed orfane o orfani dei militari, delle guardie doganali e degli impiegati civili, se sono prive di mezzi di sussistenza o incapaci a provvedersi il sostentamento;

3. Alle vedove, orfani ed orfane dei rivenditori che non furono guardie doganali nè impiegati civili.

Solo mancando richiedenti delle suddette categorie si concederanno ad altri individui.

Si passerà da una categoria all'altra se nella precedente non vi saranno aspiranti idonei.

Art. 108. Le rivendite la cui rendita lorda non oltrepassa le lire mille e non è minore di lire cinquecento saranno conferite dal Ministro.

Quelle invece la cui rendita lorda non oltrepassa le lire cinquecento saranno concedute dal Direttore delle gabelle sulla proposta del relativo Consiglio comunale.

Ogni semestre il Direttore trasmetterà al Ministro un notamento delle concessioni fatte.

Art. 109. Se in un comune rimanesse vacante l'unica rivendita, il sindaco ne avvertirà l' ispettore o sotto-ispettore, il quale d'accordo col magazziniere e col sindaco provvederà perchè sia momentaneamente sopperito ai bisogni della popolazione.

Art. 110. Semprechè in una rivendita vacante rimangono dei generi, il nuovo rivenditore o la persona incaricata dell'esercizio provvisorio li rileverà pagando agli aventi diritto il prezzo di compera secondo le vigenti tariffe e la spesa di trasporto.

Art. 111. I rivenditori oltre agli obblighi prescritti dall' art. 14 della legge sulla privativa, sono tenuti strettamente:

1. Ad attendere personalmente alla rivendita, salvo il caso che per provata impossibilità avessero ottenuto dal Direttore delle gabelle di farsi rappresentare da un commesso.

2. A non mai cedere ad altra persona la rivendita sotto qualunque patto o pretesto.

Chi infrange questi obblighi perde la rivendita.

Le vedove e figlie che ottenessero una rivendita potranno farsi rappresentare legalmente, e mediante il consenso del Direttore delle gabelle.

Art. 112 È vietato espressamente di levare il tabacco dai pacchi e riporlo in vasi, inumettarlo, profumarlo o conciarlo in qualunque modo; parimenti è vietato di scegliere il sale o di macinarlo.

Il rivenditore che trasgredisce a questi divieti, oltre all'applicazione delle pene comminate dalla legge sulla privativa, sarà destituito.

Art. 113. La provvista di cui i rivenditori devono essere forniti sarà calcolata almeno sulla vendita di otto giorni.

I Direttori delle gabelle potranno imporre provviste maggiori nei comuni che hanno col magazzino difficili comunicazioni o spesso interrotte.

Il rivenditore che rimanesse di frequente sprovveduto dei generi occorrenti alla popolazione potrà essere privato della rivendita.

Art. 114. Salvo casi straordinari ed eccezionali, i rivenditori non potranno levare generi dal magazzini più di una volta per settimana.

Art. 115. I pesi per la vendita dei sali e tabacchi saranno conservati in buona condizione e di frequente campionati, anche indipendentemente dalle verificazioni periodiche e straordinarie dei verificatori dei pesi e misure, e dei capi di servizio delle privative.

Art. 116. Le bollette di accompagnamento dei generi levati dai magazzini saranno dai rivenditori conservate e presentate ad ogni richiesta.

I Direttori delle gabelle se lo credono conveniente possono prescrivere che le bollette del sale siano dai rivenditori restituite di volta in volta ai magazzini, con la dichiarazione della Autorità comunale che attesti l'arrivo del sale alla destinazione; e le bollette stesse saranno in tal caso contrapposte alle relative matrici.

Art. 117. Le rivendite dei generi di privativa si terranno costantemente aperte anche nei giorni festivi e nelle ore stabilite dalle consuetudini locali.

Art. 118. Fuori del locale destinato alla rivendita, sarà esposta la leggenda: *Sale e Tabacchi.*

Nei comuni ove fossero parecchie rivendite, saranno queste segnate con un numero d'ordine.

Art. 119. I rivenditori non potranno opporsi alle visite che gli incaricati dovessero fare alla rivendita,

e dovranno presentare tutti i generi esistenti e le bollette che ne provano la regolare provenienza.

Art. 120. Gl'Ispettori, Sotto-Ispettori e tutti gli agenti delle dogana o delle privative invigileranno la esatta osservanza di queste disposizioni.

Gli abusi e infrazioni alla legge sulla privativa, punibili con pene pecuniarie, saranno constatati con verbale da trasmettersi ai magazzinieri pel successivo procedimento delle Autorità competenti.

Delle semplici mancanze disciplinari non punibili con multe sarà ragguagliata la Direzione pei provvedimenti amministrativi.

Gl'Ispettori e Sotto-Ispettori invigileranno sui magazzini, piglieranno cognizione dei loro registri, sui quali apporranno il segno dell'esame verificato. D'ogni irregolarità avviseranno i Direttori senza ritardo.

TITOLO DECIMO. — *Delle perquisizioni.*

Art. 121. La richiesta per l'assistenza delle Autorità giudiziarie o politiche alle perquisizioni domiciliari in luoghi chiusi si farà per iscritto, e vi s'indicherà lo scopo della visita, il domicilio o il luogo dove s'intenda di eseguirla.

Nei casi d'urgenza basta la richiesta verbale, tranne se la perquisizione dovesse farsi dalle guardie doganali travestite.

Art. 122. Le perquisizioni e le visite ai locali delle rivendite possono farsi, senza il concorso d'altre Autorità, dagli agenti della finanza.

Perciò i locali dai rivenditori tenuti per deposito si considerano come parte dei locali delle rivendite.

TITOLO UNDECIMO. — *Ripartizione delle multe e dei valori dei generi di contrabbando.*

Art. 123. Le multe inflitte ai contravventori e il valore dei generi di privativa sequestrati si ripartiranno fra coloro che cooperarono all'accertamento della contravvenzione, nei modi stabiliti dagli articoli 30 e 31 della legge 13 luglio 1862 n. 710, e dell'articolo 91 del regolamento doganale delli 11 settembre 1862.

Art. 124. In ogni caso in cui il Direttore delle gabelle stimerà esservi prove non dubbie della contravvenzione, anche prima della sentenza del giudice competente, potrà disporre a favore di chi vi avesse diritto la anticipazione di un terzo o della metà del valore del genere sorpreso in contrabbando.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 125. Durante l'anno 1863 le rivendite dei generi di privativa, il cui reddito lordo non sia superiore alle lire 500 (art. 108) saranno dai Direttori delle Gabelle conferite alle guardie doganali (guardie e sotto uffiziali) che senza demeriti ma per avanzata età o malferma salute non siano state incorporate nelle nuove guardie.

Vista l'ordine di S. M.
Il Ministero delle Finanze
QUINTINO SELLA.

REGOLAMENTO ORGANICO

Delle guardie doganali.

(Vedi il Decreto Reale N. 989, inserto nella Gazzetta di ieri)

TITOLO I. *Instituzione ed organamento del Corpo.*

Art. 1. Costituzione e composizione del Corpo. — Le guardie doganali sono costituite in un Corpo speciale che fa parte integrante della forza pubblica, e si compone di guardie attive di terra che invigilano e custodiscono la linea e le zone doganali di terra; di guardie attive e mozzi di mare che esercitano eguali funzioni nelle zone di mare e sui laghi e fiumi promiscui; di guardie sedentarie che invigilano il regolare movimento delle merci e dei generi presso gli uffizi di dogana e gli stabilimenti delle privative.

Art. 2. Scopo del servizio speciale. — È oggetto speciale del servizio del Corpo la repressione del contrabbando e la tutela dei dazi, la cui riscossione è affidata all'Amministrazione delle gabelle.

Art. 3. Servizi straordinari. — Nei casi espressi dalle leggi e secondo le norme pratiche fissate dal presente regolamento, il Corpo concorre alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed al mantenimento delle prescrizioni di polizia marittima.

Art. 4. Mobilitazione militare. — In caso di guerra le guardie attive di terra e di mare possono essere mobilitate per decreto emanato dal Re su proposta collettiva del Ministro di Finanze con quello della Guerra o della Marina.

Art. 5. Dipendenza del Corpo. — Il Corpo dipende dal Ministro delle Finanze che esercita su di esso la sua autorità per mezzo del Direttore Generale e dei Direttori delle gabelle o di chi li rappresenta.

Art. 6. Distribuzione del Corpo. - Denominazione delle brigate. — Loro distinzione. — Il Corpo si distribuisce in brigate attive di terra o di mare, che prendono la denominazione dalla loro sede, e di guardie sedentarie addette agli uffizi.

Le brigate attive di terra si distinguono in brigate stanziali e brigate volanti.

Oltre le brigate suddette vi saranno anche brigate di deposito per l'istruzione delle guardie e dei mozzi.

Art. 7. Direzione delle brigate. — Ciascuna brigata è diretta da un brigadiere o da un sottobrigadiere secondo la sua forza numerica.

In ogni brigata diretta da un brigadiere vi potrà essere un numero competente di sotto-brigadieri per coadiuvarlo, ed il più anziano di questi potrà surrogare il brigadiere in caso d'assenza o d'impedimento.

Art. 8. Composizione delle brigate. — La forza di ciascuna brigata, eccettuate quelle di deposito, non può essere minore di quattro nè maggiore di quindici guardie oltre il capo.

I mozzi fanno parte integrante della brigata di mare cui sono addetti.

Art. 9. Distribuzione della forza. — La forza doganale è distribuita in altrettante Divisioni quante sono le Direzioni delle gabelle.

Art. 10. Ripartizione della forza divisionale. — La forza divisionale può essere ripartita in Circoli: i Circoli si possono dividere in Distretti, i Distretti in Luogotenenze composte di più brigate.

I Circoli e loro suddivisioni si compongono di forza sedentaria ed attiva di terra e di forza di mare.

Alcuni Circoli sono composti di sola forza di terra o di sola forza di mare.

Art. 11. Distribuzione del comando. — Un Ispettore comanda tutta la forza assegnata al Circolo, un Sotto-Ispettore tutta quella assegnata al Distretto, un Luogotenente o Sotto-tenente a tutte le brigate che compongono la Luogotenenza.

Art. 12. Qualità e grado degli Ispettori e Sotto-Ispettori nel Corpo. — Gli Ispettori ed i Sotto-Ispettori, conservando la loro qualità di impiegati amministrativi hanno la qualità d'Ufficiali superiori dello guardie doganali, e vestono la divisa del Corpo.

Art. 13. Denominazione dei Circoli, dei Distretti e delle Luogotenenze. — I Circoli prendono la denominazione dalla sede dell'Ispettore, i Distretti da quella del Sotto-Ispettore, le Luogotenenze da quella dell'Ufficiale comandante.

Art. 14. Modo e condizioni per chiedere l'ammessione. — Chi aspira all'ammessione nelle guardie o nei mozzi doganali deve farne domanda al Direttore delle gabelle nella cui giurisdizione si trova domiciliato, e provare che in lui concorrono tutti i requisiti voluti dall'art. 4 della legge 13 maggio 1862. Egli dovrà pure indicare se chiede l'arruolamento pel servizio di terra, o per quello di mare.

Art. 15. Requisiti d'ammessione pei mozzi. — Per essere ammessi come mozzi si richieggono i requisiti indicati nei numeri 1, 4, 5 e 7 dell'art. 4 della legge 13 maggio 1862.

Art. 16. Mezzi di prova sulla condotta dei postulanti. — Le prove della buona condotta del postulante debbono darsi con attestazione delle Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza del luogo di nascita e di quello di ultimo domicilio.

Pei militari congedati terrà luogo di tali attestazioni l'estratto del certificato secondo il modello n. 18 stabilito dai regolamenti militari.

Le attestazioni delle Autorità del luogo di ultimo domicilio ed il certificato militare non sono valevoli dopo tre mesi dalla loro data.

Art. 17. Riammessione. - Giuramento degli ammessi. - Eccezioni. — Chi avesse già servito nella forza doganale potrà essere riammesso in servizio mediante autorizzazione del Ministero di Finanze.

Chi è ammesso nel Corpo deve prestare il giuramento di fedeltà a mani del Direttore dalle gabelle, sotto la cui dipendenza è posto.

È fatta eccezione pei mozzi e per quei funzionarii civili o militari dello Stato che facessero passaggio al Corpo ed avessero già prestato il giuramento precedentemente.

Art. 18. Arruolamento di sott'ufficiali. — Nessuno può essere arruolato col grado di brigadiere o di sotto brigadiere, a meno che abbia precedentemente servito nella forza doganale od in altro Corpo armato dello Stato, o che con altro carattere appartenesse all'Amministrazione delle Finanze.

Art. 19. Ammessioni col grado d'ufficiale. — Possono essere ammessi come Tenenti o Sotto-Tenenti, colle condizioni prescritte ai numeri 4, 6, 7 dell'articolo 4 della legge 13 maggio 1862, i funzionari amministrativi o militari del Governo, ed i cittadini che siensi resi benemeriti della nazione nelle guerre della indipendenza.

Art. 20. Visita sanitaria. — Chiunque voglia essere ammesso o riammesso nel Corpo doganale sarà assoggettato ad una visita sanitaria che provi la sua idoneità fisica al servizio.

Questa visita avrà luogo per mezzo di un perito scelto dal Direttore avanti una commissione da lui presieduta e composta dell'Ispettore o Sotto-Ispettore e del Comandante di luogotenenza del luogo.

Art. 21. Esclusioni - Decreto d'ammessione - Destinazione degli ammessi. — Non è ammesso chi avesse deformità apparenti o fosse notoriamente indiziato come contrabbandiere.

L'ammessione è pronunciata dal Direttore che riferisce al Ministero di Finanze con ispeciali elenchi mensili.

Il Ministero determina la prima destinazione degli ammessi.

Art. 22. Doveri e diritti delle guardie ad esperimento. — Tranne l'eccezione prevista dalla precitata legge art. 5 alinea secondo, la guardia ad esperimento ha gli stessi obblighi e diritti che quella definitivamente arruolata.

Art. 23. Premio d'arruolamento. — Il premio d'arruolamento sarà accreditato alla Massa individuale all'atto dell'ammessione.

Se il servizio cessa prima dell'arruolamento obbligatorio, il premio d'ammessione cade intieramente a beneficio della Massa del Corpo.

Art. 24. Ritiro spontaneo durante l'esperimento. — Chi vuol ritirarsi durante l'esperimento deve farne dichiarazione scritta all'Ispettore, e non può abbandonare il Corpo che otto giorni dopo d'averla presentata.

Contravvenendo sarà dichiarato disertore.

Art. 25. Eccezione al diritto di ritiro spontaneo. — Non può ritirarsi la guardia o mozzo contro cui si sia provocata o pronunciata l'applicazione di alcuna delle punizioni indicate dai num. 3, 4, 5, 8 e 10 dell'art. 7 della precitata legge 13 maggio 1862.

Art. 26. Doveri di chi cessa dal servizio durante l'esperimento. — Chi si ritira volontariamente od è licenziato durante l'esperimento deve consegnare al proprio superiore immediato tutte le armi e le munizioni somministrategli dal Corpo e soddisfare il debito di massa secondo le norme che verranno stabilite per Decreto ministeriale.

Art. 27. Doveri di chi abbandona il Corpo dopo lo esperimento. — L'obbligo di cui all'articolo precedente è comune ai mozzi che cessano dal servizio, ed a chi abbandonasse il Corpo per fine di ferma, per congedo ottenuto, per chiamata al servizio militare o per espulsione.

Art. 28. Modo con cui si assume il servizio obbligatorio. — L'arruolamento obbligatorio delle guardie riconosciute idonee e di quelle che continuano in servizio, verrà assunto di volta in volta con verbale dinanzi l'Ispettore o Sotto-Ispettore, ovvero dinanzi il Comandante di luogotenenza ed in presenza di due testimoni.

I verbali staranno presso il Direttore delle gabelle.

Art. 29. Assunzione di servizio dei riammessi nel Corpo. — Chi abbandonò il Corpo per fine di ferma dovrà, in caso di riammessione, arruolarsi per cinque anni.

Art. 30. Passaggio al ramo sedentario. — Il Ministro su proposta dei Direttori delle gabelle decreta il passaggio dei sott'ufficiali e delle guardie al ramo sedentario, con o senza promozione, per motivo di anzianità accompagnata da lodevole condotta, e d'impossibilità a continuare nel servizio attivo, specialmente in seguito ad incomodi incontrati nel servizio.

Art. 31. Dipendenza, destinazione, amministrazione delle Guardie sedentarie. — Le guardie sedentarie di ogni grado hanno per superiore immediato il Capo dell'ufficio cui trovansi addetto, e sono nel tempo stesso subordinate agli Ufficiali del Corpo.

Si potranno destinare guardie sedentarie senza distinzione di grado presso gl'Ispettori e sott'Ispettori per le scritturazioni d'uffizio.

Quando non sieno casermate avranno una indennità relativa.

Dispensate dall'obbligo del vitto in comune, sono però soggette a tutte le altre norme d'amministrazione materiale stabilite per le guardie attive.

TITOLO II. *Dei depositi.*

Art. 32. Distribuzione e dipendenza dei Depositi. — I depositi per l'istruzione delle guardie ad esperimento, dei mozzi e dei graduati sono distribuiti in quelle Divisioni che il Ministero determinerà, e composti secondo le opportunità del luogo o del servizio.

Essi dipendono dall'Ispettore o Sotto-Ispettore locale e sono sotto il comando immediato di un luogotenente.

Art. 33. Sorta ed impartimento dell'istruzione. — L'istruzione è di due sorta: di servizio e militare.

L'istruzione di servizio è data da ufficiali o sotto ufficiali del Corpo.

L'istruzione militare di terra o di mare è data dapprima da istruttori militari, secondo le specialità del servizio cui appartengono le guardie, poscia da istruttori scelti nel Corpo.

Art. 34. Posizione gerarchica degli istruttori militari. — Gli istruttori militari estranei al Corpo sono considerati come superiori nel grado e nel comando alle guardie da essi istruite.

Art. 35. Servizio della forza presso i Depositi. — La forza doganale destinata presso i depositi concorre nel servizio di vigilanza secondo gli ordini dell'Ispettore o Sotto-Ispettore locale.

TITOLO III. *Delle armi.*

Art. 36. Designazione delle armi - Fornitura di esse e delle munizioni. — Le armi d'ogni sorta ond'esser debbono provvisti i sotto-ufficiali, le guardie semplici ed i mozzi, sono determinate dalla tabella n.o 1 annessa al presente regolamento.

Esse vengono somministrate al Corpo dallo Stato che ne conserva la proprietà e fornisce le munizioni necessarie. I mozzi non avranno armi se non abbiano compiuto l'età di anni 16.

Art. 37. Distribuzione delle armi. — Le armi distribuite a ciascuna Divisione ne formano una dotazione fissa.

Art. 38. Armamento degli ufficiali. — Gli ufficiali d'ogni grado avranno la sciabola in tutto conforme al modello stabilito per la fanteria di linea, e la facoltà di portar armi che la legge penale non consideri come insidiose.

Art. 39. Custodia e conservazione delle armi. — I sott'ufficiali, le guardie ed i mozzi sono garanti della custodia e conservazione delle armi loro date; non possono impiegarle in usi estranei al servizio, nè valersi in servizio d'altre armi.

Art. 40. Casi in cui si può far uso delle armi dalle guardie doganali. — Le guardie d'ogni grado e i mozzi non possono far uso delle armi che nei seguenti casi:

1.o Nei servizi di pubblica sicurezza quando ne sia dato ordine espresso dall'autorità da cui dipendono;

2.o Per necessaria difesa onde respingere un'aggressione con vie di fatto;

3.o Per vincere una violenta resistenza all'esecuzione del loro servizio, previa però formale intimazione ai resistenti di desistere dall'opposizione.

Art. 41. Armi corte da fuoco e munizioni da guerra. — Le armi corte da fuoco e le munizioni da guerra d'ogni sorta saranno date in consegna al capo di brigata, che risponde della loro conservazione e custodia, e rende conto della distribuzione e del consumo nei registri di servizio.

Art. 42. Doveri del capo di brigata in ordine alle armi e munizioni. — Il capo di brigata deve provocare tutte le provvidenze necessarie per la provvista delle munizioni e le sostituzioni e riparazioni d'armi nella brigata, sotto risponsabilità personale di ogni conseguenza che dalla trascuranza sua potesse derivare.

Art. 43. Provviste e riparazioni d'armamento. — Le provviste di munizioni e le riparazioni alle armi sono riservate ai Comandanti di Luogotenenza che vi procedono nei modi stabiliti, ritirando le armi guaste e somministrandone altre in sostituzione.

Art. 44. Sostituzioni e riparazioni d'armi a carico individuale. — Le spese per le sostituzioni e riparazioni alle armi che derivano da fatti indipendenti dal servizio, saranno soddisfatte da chi le riteneva secondo le norme ed i prezzi fissati.

Art. 45. Sostituzioni e riparazioni d'armi a carico dell'Erario. — Le armi disperse o guaste per fatti di servizio risultanti da apposito verbale saranno sostituite e riparate a spese dell'erario, semprechè vi concorra il consenso del Direttore delle gabelle.

Contro il dissenso del Direttore si può ricorrere al Ministro.

TITOLO IV. *Della divisa.*

Art. 46. Designazione e modo di provvista della divisa. — La divisa del Corpo secondo i gradi e le specialità di servizio è determinata dalla tabella num. 2 annessa al presente regolamento. I sott'ufficiali, le guardie ed i mozzi sono provvisti di tutto ciò che compone la divisa dalla Massa del Corpo, a prezzi stabiliti dal Ministero nei contratti d'appalto con l'aumento del 5 per cento a benefizio della Massa stessa.

Chi senz'autorizzazione speciale del Direttore, od a meno di circostanze eccezionali da giustificarsi, si provvedesse d'oggetti attinenti alla divisa altrimenti che dalla Massa, ne pagherà l'importo come se li avesse ricevuti da questa.

Art. 47. Vendita d'oggetti di divisa. — È vietato vender ciò che appartiene alla divisa senza preventivo permesso del Comandante di Luogotenenza.

Se la vendita è fatta a persone estranee al Corpo dovrassi preventivamente togliere ogni distintivo del Corpo stesso, a cura del superiore immediato del venditore.

Art. 48. Obbligo di vestire la divisa. — I sott'ufficiali, le guardie ed i mozzi devono vestir sempre la divisa anche fuori servizio, tranne i casi d'ordine di travestimento nel presente regolamento accennati.

Gli ufficiali debbono in servizio vestir sempre la divisa, a meno che circostanze di provata necessità richieggano il travestimento.

TITOLO V. *Del soldo e delle indennità.*

Art. 49. Epoche e formalità pel pagamento del soldo. — Il soldo assegnato alle guardie d'ogni grado ed ai mozzi sarà dalle casse dell'amministrazione designate dai Direttori sborsato a quindicine maturate ai Comandanti di Luogotenenza sulla presentazione dei ruoli della forza autenticati dall'Ispettore o Sotto-Ispettore.

Art. 50. Indennità e casi di loro concessione. — Sono accordate alle guardie doganali ed ai mozzi le seguenti indennità:

1.o Ai Comandanti di Luogotenenza una indennità per le spese di giro ragguagliata a lire 480 annue;

2.o Ai sott'ufficiali ed alle guardie delle brigate volanti lire *settantadue* annue per le maggiori spese inerenti alla specialità del loro servizio;

3.o Ai tenenti e sottotenenti non alloggiati nelle caserme il decimo dello stipendio;

4.o Ai tenenti e sottotenenti le indennità di tramutamento secondo le norme vigenti per gli impiegati dell'amministrazione finanziaria;

5.o Ai sott'ufficiali, alle guardie ed ai mozzi, tramutati oltre il distretto di Sotto-ispezione, una somma pari al soldo durante il termine assegnato pel viaggio.

Avranno inoltre i medesimi gratuitamente il biglietto di terza classe sulle ferrovie e di seconda sui piroscafi lungo la strada loro assegnata.

L'indennità pari al soldo sarà tutta od in parte ricusata se il tramutamento è dato in via di punizione.

Le indennità saranno corrisposte dalle casse doganali, a termini dell'art. 50: trimestralmente agli ufficiali, mensilmente alle guardie, senza ritenuta alcuna.

Art. 51. Ritenute applicabili al soldo. — Il soldo dei sott'ufficiali, delle guardie e dei mozzi può essere assoggettato a ritenute mensili per la Massa e per le spese di vitto nelle proporzioni e secondo le norme infra stabilite.

Art. 52. Distribuzione del numerario. — I comandanti di Luogotenenza rispondono del denaro ricevuto e della esatta distribuzione del medesimo, a corso legale, ai loro dipendenti.

TITOLO VI. *Dei proventi eventuali.*

Art. 53. Esenzione da ritenuta dei proventi eventuali. — I prodotti eventuali che le guardie e mozzi doganali ritraggono dai premi per arresti eseguiti, dalle gratificazioni o largizioni loro accordate per fatti di servizio o per circostanze speciali, e dalle multe per contravvenzioni alle leggi di finanza, non sono soggetti ad alcuna ritenuta per la Massa, e si corrisponderanno nei modi stabiliti.

TITOLO VII. *Della massa.*

Art. 54. Massa del Corpo. — Il Corpo è dotato di una Massa per provvedere al corredo dei sott'ufficiali, delle guardie e dei mozzi.

Art. 55. Massa individuale. — I sott'ufficiali, le guardie ed i mozzi avranno un fondo di Massa individuale per sopperire alle spese di corredo e vitto.

Art. 56. Ritenute per la Massa. — Il fondo di Massa individuale si forma con ritenute sul soldo, che non possono eccedere mensilmente la somma di:

A) Lire otto pei sott'ufficiali e per le guardie ad esperimento;

B) Lire sei per le guardie ammesse definitivamente;

C) Lire tre pei mozzi.

Le ritenute per la formazione del fondo di Massa durano infino a che sia estinto il debito verso la Massa del Corpo, e siavi inoltre un residuo netto di:

1. Lire centocinquanta pei sott'ufficiali;
2. Lire cento per le guardie semplici indistintamente;
3. Lire cinquanta pei mozzi.

Ad ogni nuovo debito la ritenuta si rinnova nelle proporzioni suddette fino al compimento del residuo sovra stabilito.

Art. 57. Amministrazione della Massa. — Per Decreto ministeriale si stabiliranno le norme d'amministrazione della Massa del Corpo ed individuale.

Art. 58. Prove delle somministrazioni e delle ritenute. — Ogni somministrazione e ritenuta fatta ai sott'uffiziali, alle guardie ed ai mozzi, dovrà risultare dal libretto individuale di arruolamento.

TITOLO VIII. *Delle caserme e del casermaggio.*

Art. 59. Locali e spese d'illuminazione a carico dello Stato. — I locali necessari per accasermare i sott'ufficiali, le guardie ed i mozzi, per le sale di disciplina e per i corpi di guardia, come pure il combustibile occorrente per l'illuminazione e per il riscaldamento di questi ultimi, sono dati a spese dello Stato.

Art. 60. Mobili ed utensili a carico dello Stato. — Sono dati a spese dello Stato tutti i mobili ed utensili descritti nella tabella num. 3 annessa al presente regolamento ad uso delle sale di disciplina e dei corpi di guardia.

Art. 61. Battelli doganali. — Lo Stato fornisce del pari i battelli ed ogni accessorio relativo ai medesimi per la custodia o vigilanza nelle zone del mare e sui laghi e fiumi promiscui.

Art. 62. Concorso delle guardie nella spesa di casermaggio. — I mobili di casermaggio ad uso personale dei sott'ufficiali, mozzi e guardie sono somministrati secondo le indicazioni stabilite dalla tabella n. 3 annessa al presente regolamento, e nella spesa relativa i sott'ufficiali, le guardie e mozzi concorreranno individualmente in ragione di una lira e venti centesimi per mese.

Art. 63. Attribuzioni e risponsabilità per la manutenzione. — Ciascuno risponde personalmente dei guasti arrecati ai locali mobili ed utensili sovra menzionati.

I Comandanti di Luogotenenze ed i capi di brigata ne vigilano la conservazione, provocano le disposizioni disciplinari ed amministrative necessarie, e rispondono d'ogni negligenza in proposito.

Art. 64. Divieto d'ospitar estranei nei locali del Corpo. — È vietato ospitare o ricoverare nei locali del Corpo persone estranee al medesimo, eccettuati solo la moglie, le figlie nubili ed i figli impuberi degli accasermati.

Art. 65. Custodia e pulizia delle caserme. — La custodia e la pulizia dei locali, mobili ed utensili ad uso collettivo della brigata sono affidati per turno giornaliero ad una guardia semplice, la quale non potrà assentarsi dalla caserma senza un motivo urgentissimo di servizio ed una speciale licenza del capo di brigata.

Art. 66. Rivista delle armi e della divisa. — Una volta almeno per settimana si farà dal capo d'ogni brigata, secondo gli ordini del Comandante di Luogotenenza, la rivista di tutto il corredo di armamento e di divisa delle guardie e mozzi.

Art. 67. Inventario della mobilia. — Dei mobili ed utensili e dello stato dei locali e loro accessori si darà la consegna con inventario ai singoli capi di brigata, i quali lo rimetteranno ai loro successori.

Nessuna variazione, aggiunta od annotazione può farsi all'inventario, tranne dal Comandante di Luogotenenze.

Art. 68. Sale di disciplina. — Nelle sale di disciplina è vietato l'uso delle bevande spiritose e del tabacco.

È permesso l'uso del vino in quantità non eccedente lo stretto bisogno, tranne però il caso di punizioni a pane ed acqua.

Il letto dei detenuti nella sala di disciplina consterà di un tavolazzo colle necessarie coperte e guanciali.

Il superiore, che tiene le chiavi della sala di disciplina, risponde d'ogni infrazione alle prescrizioni suddette.

TITOLO IX. *Del vitto in comune.*

Art. 69. Obbligo del vitto in comune. - Eccezione. — Le guardie d' ogni grado riunite in brigata sono obbligate al vitto in comune, eccezione fatta per quelle con cui convive la loro famiglia.

Ove presso alcune brigate non fosse attuabile la suddetta prescrizione per circostanze speciali, l' Ispettore del Circolo potrà dare la dispensa finchè durino le circostanze stesse.

Art. 70. Fondo per la spesa del vitto. — La spesa occorrente pel vitto sarà fatta con un fondo di lire 40 da comporsi con ritenute speciali sul soldo.

Questo fondo sarà affidato all' amministrazione del capo brigata che ne risponde, e sarà mantenuto al completo mercè prelevamento dal soldo.

Art. 71. Limite e ripartizione della spesa pel vitto. — La spesa pel vitto complessiva non può eccedere lire 30 mensili per individuo, e si riparte in eguali proporzioni senza distinzione di grado.

Art. 72. Preparazione del vitto. — La guardia incaricata di custodire la caserma deve preparare il vitto secondo gli ordini del capo brigata.

Art. 73. Registro della spesa quotidiana. — Un registro della spesa quotidiana, secondo il modello speciale, sarà tenuto dal capo della brigata, e rimarrà appeso nella sala di riunione, in guisa che gli interessati ne possano prender visione a loro talento.

Art. 74. Registro della ripartizione di spesa. — Altro registro, secondo le norme suddette, si terrà per iscrivervi mensilmente il conto corrente di pagamento e di spesa che risguarda ciascun interessato.

Art. 75. Concorso delle guardie in punizione alla spesa del vitto. — Le guardie soggette al vitto in comune che si trovino in punizione a pane ed acqua, concorreranno nelle spese come se fossero presenti.

Art. 76. Assestamento di conto ai tramutati. — In caso di tramutamento d'un interessato nella spesa del vitto, chi comanda la brigata chiuderà il conto che lo riguarda al tempo della partenza, e ne esigerà la firma di ricognizione.

Art. 77. Passaggio del fondo di spesa dei tramutati. — Il residuo fondo verrà dal capo brigata consegnato in piego suggellato al tramutato che dovrà rimetterlo al capo della brigata presso cui è destinato. Questa somma sarà indicata sul foglio di tramutamento.

Art. 78. Orti o giardini annessi alle caserme. — I prodotti dell'orto o giardino, che fosse annesso alla caserma andranno in favore della spesa di vitto in comune.

Art. 79. Acquisto del vitto preparato. — Se l'interesse economico lo consigli, potrà l'ispettore autorizzare che gli alimenti si acquistino preparati, con obbligo però che i pasti si facciano in caserma.

TITOLO X. *Del tramutamento.*

Art. 80. Motivi di tramutamento. — I tramutamenti di residenza alle guardie doganali e mozzi si danno per interesse del servizio, per motivi di salute, o per provvedimento disciplinare.

Art. 81. Facoltà di dare il tramutamento. — Il tramutamento degli ufficiali è decretato dal Ministro di finanze.

I tramutamenti dei sott' ufficiali e delle guardie e mozzi sono ordinati:

Nel Circolo dall'Ispettore che ne rende conto al Direttore:

Da Circolo a Circolo nella Divisione dal Direttore;

Da Divisione a Divisione dal Ministero di Finanze.

Art 82. Tramutamenti in via d'urgenza. — Nei casi di urgenza i Direttori e gl'Ispettori possono dare provvisoriamente il tramutamento agli ufficiali; i sott'Ispettori e gli ufficiali ai sott'ufficiali ed alle guardie e mozzi nella propria giurisdizione, riferendone in via gerarchica al superiore competente.

Art. 83. Modo di ordinare il tramutamento. — Il tramutamento si dà per ordine scritto nei modi che verranno stabiliti.

TITOLO XI. *Delle promozioni.*

Art. 84. Condizione per la promozione a Sottotenente. — Le promozioni al grado di Sottotenente, tranne quelle per servizio di guerra, o per azioni segnalate, non si otterranno dal 1 gennaio 1864, senza aver superato un esame di idoneità nei modi da stabilirsi dal Ministro delle finanze.

Art. 85. Scelta dei Tenenti e dei Sottotenenti. — I tre quarti dei Tenenti sono tratti dai Sottotenenti; la metà almeno di questi dai brigadieri.

Art. 86. Nomina degli Ufficiali. — Gli Ufficiali di ogni grado sono nominati dal Re.

Art. 87. Scelta e nomina dei brigadieri. — I brigadieri sono tratti, almeno per due terzi, dai sotto-brigadieri e nominati dal Ministro delle finanze su proposta documentata dei Direttori delle gabelle.

Art. 88. Scelta e nomina dei sotto brigadieri. — I sotto-brigadieri sono nominati dai Direttori suddetti fra le guardie distinte per merito e per condotta.

La nomina a sotto-brigadiere di individui non appartenenti al Corpo delle guardie non può esser decretata che dal Ministro.

Art. 89. Passaggio de'luogotenenti ad altri posti. — I Luogotenenti di prima classe possono far passaggio ad altro posto nell'Amministrazione delle gabelle, purchè abbiano superato l'esame per quello prescritto.

Art. 90. Promozione a guardia scelta. — Le guardie scelte sono tratte dal Direttore fra le comuni distinte per condotta, che contino almeno un anno di servizio; i mozzi scelti dai comuni distinti, che contino due anni almeno di servizio.

Art. 91. Requisito normale per le promozioni. — Alle condizioni sovra stabilite per conseguire le promozioni, dovrà sempre andar unita quella di una lodevole condotta.

Art. 92. Progressione e titoli delle promozioni. — Le promozioni si faranno progressivamente di grado in grado.

Esse verranno determinate almeno per una metà dal merito, e per l'altra a norma d'anzianità.

Art. 93. Rimunerazioni diverse. — Le guardie doganali potranno anche essere rimunerate con onorificenze accordate dal Re per meriti civili e militari, con menzioni onorevoli e con gratificazioni.

Art. 94. Proposte di promozione. — I capi di servizio proporranno al loro Superiore immediato gli individui meritevoli di promozione nei tempi e modi che verranno stabiliti.

Art. 95. Premi per arresti eseguiti. — Competono alle guardie doganali per l'arresto dei disertori o renitenti militari, degli evasi dalle carceri e dei condannati a pene criminali gli stessi premi che ai R. Carabinieri.

TITOLO XII. *Dei congedi temporari.*

Art. 96. Concessione e durata normale dei congedi. — Il Direttore delle gabelle potrà, nel corso di un anno, ed in caso di provato bisogno, accordare un congedo, fino a venti giorni per gli ufficiali, e fino a 25 pei sott'ufficiali e per le guardie e mozzi.

Art. 97. Congedi in via d'urgenza. — In caso di provata urgenza gli Ispettori, Sott' Ispettori e gli Ufficiali potranno dare congedi ai loro dipendenti per un termine non maggiore di giorni 8 riferendone al Direttore in via gerarchica.

Art. 98. Foglio di congedo. — La licenza risulterà da foglio scritto.

Art. 99. Divieto d'asportar armi durante il congedo. — I sotto ufficiali e le guardie e mozzi assentandosi in congedo non possono asportare armi da fuoco appartenenti al Corpo.

Art. 100. Obbligo di vestir la divisa durante il congedo. — I sotto ufficiali e le guardie e mozzi debbono, durante il congedo, vestir la divisa e presentar il foglio di congedo ad ogni richiesta delle Autorità e degli Agenti di pubblica sicurezza.

Art. 101. Formalità pei casi di malattia. — Cadendo ammalati durante il congedo, debbono gli ufficiali, le guardie d'ogni grado ed i mozzi comprovare la malattia con regolare attestazione trasmessa al proprio Direttore per mezzo dell'Autorità municipale.

Art. 102. Obbligo speciale circa il servizio. — Le guardie d'ogni grado ed i mozzi non sono, durante il congedo, dispensate dal concorrere al servizio speciale od accessorio quando ne siano dalle Autorità competenti, o dagli ufficiali del Corpo richieste in via d'urgenza.

TITOLO XIII. — *De' matrimoni.*

Art. 103. Requisiti per la licenza di matrimonio. — Per ottenere il permesso di matrimonio è necessaria una domanda al Ministero di Finanze trasmessa in via gerarchica, e corredata dai Superiori del petente con parere motivato, non che co' documenti che provino il possesso della rendita fissata dalla legge pei grado coperto dal petente all'atto d'autorizzazione.

Art. 104. Vincolo della rendita prescritta. — La rendita di cui all'articolo precedente sarà a cura del Direttore delle gabelle ed a spese del ricorrente vincolata in favore della sposa e dei nascituri.

Questo vincolo non sarà sciolto che dopo prova di cessazione dal servizio o di vedovanza senza prole.

TITOLO XIV. *Degli ammalati.*

Art. 105. Ammessione negli spedali. — Le guardie doganali d'ogni grado e mozzi sono ammesse in caso di malattia alla cura negli spedali secondo le norme stabilite per l'Esercito.

Art. 106. Obbligo di ricovero negli spedali. — I malati, a meno che convivessero colla famiglia, debbono ricoverarsi allo spedale quando la malattia sia d' indole grave o duri oltre tre giorni.

Art. 107. Norme per casi speciali di malattia. — Se la malattia fosse così grave da non consentire il trasporto allo spedale sarà curata in caserma o fuori dell' ospedale, purchè l' impossibilità del trasporto risulti da autentica dichiarazione medica.

Sono escluse dalla cura nell' interno delle caserme le malattie d' indole contagiosa, e quando queste non fossero ammesse nello spedale, chi comanda la brigata provvederà all' isolamento o ricovero dei malati, fuori di caserma, riferendone al Superiore immediato.

Art. 108. Notificazione delle malattie. — Delle malattie che durano più di tre giorni si darà immediato avviso all'Ispettore in via gerarchica.

L' Ispettore trasmetterà in fin di mese al Direttore un elenco degli ammalati con indicazione delle loro malattie.

Art. 109. Custodia delle robe degli ammalati. — Le armi, le robe ed i valori di privata spettanza dei ricoverati nello spedale, saranno ritirati dal capo di brigata che ne risponde, dedotti gl' indumenti necessari pe' ricoverati stessi.

Si terrà dal capo brigata un esatto inventario delle robe e valori di cui sopra.

Art. 110. Norme per i decessi. — Della morte di alcun individuo appartenente al Corpo si darà pronto avviso in via gerarchica al Direttore delle gabelle.

Le armi del Corpo che si trovassero presso i defunti saranno ritirate presso il Comandante la Luogotenenza.

Per gli onori funebri da rendersi dal Corpo agli Ufficiali d'ogni grado, ai sott'ufficiali, guardie e mozzi disporrà il Superiore locale secondo le norme militari, conciliandoli con le esigenze del servizio.

Art. 111. Ritiro delle robe lasciate dai defunti. — Le robe ed i valori di privata spettanza di coloro che non convivevano colla famiglia saranno ritirate presso il capo della brigata o presso il Comandante la Luogotenenza in base ad esatto inventario per essere consegnati a chi di ragione dietro ordine del Direttore.

Art. 112. Spese di malattia. — Le spese di cura presso gli spedali saranno regolate sulle norme vigenti pei militari e prelevate dal soldo mensile.

Art. 113. Spese funebri. — Le spese di funerale dei sott'ufficiali, guardie e mozzi, quando per disposizione testamentaria o degli eredi non siano altrimenti determinate, non potranno eccedere la somma complessiva di lire quaranta, alle quali sopperirà la Massa individuale del defunto, ed in caso d' insufficienza supplirà la Massa del Corpo.

TITOLO XV. — *Dei congedi definitivi.*

Art. 114. Foglio di congedo. — Chi abbandona il Corpo per altri motivi che di espulsione avrà un foglio di congedo definitivo indicante i servizi da lui prestati.

Art. 115. Concessione eccezionale di congedo. — Il congedo definitivo può darsi dal Ministero di Finanze, anche prima che spiri l'obbligo di servizio, per gravi circostanze di salute o di famiglia.

TITOLO XVI. — *Delle pensioni.*

Art. 116. Norme che regolano la concessione delle pensioni. — La concessione delle pensioni agli individui della guardia ed ai loro congiunti superstiti è regolata dalla legge 13 maggio 1862, e nei casi contemplati dall'art. 18 della medesima dalle norme vigenti per l'Esercito e per l'Armata.

Art. 117. Servizi computabili per la pensione. — Nel computo del tempo richiesto per ottenere la pensione, tutti i servizi militari e civili prestati allo Stato sono assimilati a quelli prestati nel Corpo.

Il periodo d'esperimento, non susseguito immediatamente dalla ferma non dà diritto a pensione come guardia doganale.

TITOLO XVII. — *Servizio di vigilanza.*

Art. 118. Risponsabilità di servizio delle guardie attive. — Gli Ufficiali d'ogni grado ed i capi di brigata rispondono al loro Superiore immediato degli ordini di servizio da essi dati e della esecuzione di quelli superiormente ricevuti.

Chi comanda un distaccamento risponde della precisa esecuzione del servizio.

Ogni subalterno risponde della precisa esecuzione degli ordini ricevuti.

Art. 119. Risponsabilità del servizio sedentario. — Le norme dell'articolo precedente sono applicabili alle guardie sedentarie ed ai capi di servizio da cui esse dipendono.

Art. 120. Estensione della vigilanza attiva. — Le brigate hanno un determinato tratto di zona doganale o di territorio da invigilare.

Il servizio delle brigate volanti potrà estendersi a tutto il territorio della Divisione.

Il servizio non si presta oltre tali limiti se non per ordine superiore, per inseguimento, per soccorso da prestarsi alle brigate limitrofe, per concorso alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 121. Servizio delle guardie sedentarie. — Le guardie sedentarie disimpegnano presso gli uffici, cui sono addette, le operazioni di servizio che loro vengono assegnate dal capo d'ufficio.

Art. 122. Modi d'esercitare la vigilanza attiva — Il servizio di vigilanza e custodia affidato alle brigate attive si presta per mezzo d'appostamenti, di vedette o sentinelle, di esplorazioni e di visite o di perquisizioni.

La visita si estende alle fabbriche ed ai depositi di merci dal regolamento doganale indicati, alle rivendite dei generi di privativa, ai depositi ed ai luoghi di privata produzione dei generi stessi.

Le perquisizioni non possono farsi che nelle forme prescritte e nei limiti stabiliti dal regolamento doganale e dalla legge sulle privative.

Art. 123. Sequestro delle merci. — Le guardie sì attive che sedentarie sequestrano i generi di privativa e le merci - Se mancanti dei ricapiti o dei contrassegni prescritti dalle leggi - Se non corrispondenti ai ricapiti regolari, da cui debbono essere accompagnati - Se muniti di ricapiti o di contrassegni irregolari. - Se trasportati in ore o per vie non permesse dalla legge.

Art. 124. Divieto di stornar le guardie dal servizio. — Le guardie di ogni grado e i mozzi non possono per niuna ragione esser da chi li comanda applicati ad altri servizi che a quelli indicati nel presente regolamento.

Art. 125. Doveri circa l' eseguimento del servizio. — Le guardie di qualunque grado e i mozzi eseguiscono ogni ordine di servizio che ricevano da chi è loro superiore nel grado o nel comando.

I capi di brigata o di distaccamento che trovansi in servizio presso un ufficio doganale eseguiscono e fanno eseguire inoltre qualunque ordine di servizio dal capo d'ufficio loro impartito, che non sia in opposizione con ordini speciali dei Superiori del Corpo.

Art. 126. Notamento degli ordini di servizio. — Su d'uno speciale registro i capi di brigata indicano giornalmente e consecutivamente tutti gli ordini di servizio superiormente ricevuti o da essi dati.

Art. 127. Risponsabilità speciale dei capi di brigata — I capi di brigata rispondono della continua vigilanza diurna e notturna del territorio e della zona loro affidati.

Art. 128. Registrazione dei risultamenti di servizio. — I risultamenti d' ogni ordine di servizio saranno annotati a cura dei capi di brigata sovra speciali registri.

Art. 129. Trascrizione degli ordini scritti. — Ogni ordine ed istruzione di servizio che ricevono per iscritto dai Superiori dev' essere dai capi di brigata trascritto su d'altro registro speciale.

Art. 130. Ripartizione delle fatiche di servizio — Le fatiche del servizio debbonsi ripartire giustamente fra tutti gli individui che compongono la brigata, in ragione della loro particolare attitudine.

Occorrendo il bisogno anche i sott'ufficiali sono soggetti ai turni di sentinella.

Art. 131. Divieto di variar la consegna di servizio e d'abbandonare il posto. — Le guardie d'ogni grado e i mozzi non possono abbandonare, senza regolare permesso, il posto di servizio loro assegnato, nè variare la consegna avuta se non intervengano ordini od autorizzazioni superiori, o si tratti di impedire una contravvenzione che si stia operando.

Art. 132. Segreto di servizio. — Le guardie d'ogni grado e i mozzi debbono osservare il più geloso segreto sulle istruzioni e sugli ordini di servizio ricevuti, anche dopo il loro eseguimento.

Art. 133. Turni di servizio e di riposo — Gli ufficiali determinano la durata normale dei turni di servizio e di riposo.

Art. 134. Ordini di travestimento. — Le guardie e i mozzi non possono prestar servizio travestiti senza un ordine scritto del Comandante di Luogotenenza o dell'Ispettore o Sott'Ispettore.

L'ordine vale pel solo servizio che l'ha motivato, e dopo l'eseguimento deve esser restituito al Superiore.

Art. 135. Doveri delle guardie travestite. — In caso di travestimento le guardie e mozzi debbono esser muniti dell'ordine suddetto, ed aver ciascuno il fermaglio del cinturino di divisa nascosto sotto gli abiti per farsi all'uopo riconoscere.

Gli Ufficiali che eseguiscono un servizio travestiti debbono esser latori del loro Decreto di nomina.

Queste circostanze debbono farsi risultare nei verbali per contravvenzioni accertate durante il travestimento.

Art. 136. Legittimazione del travestimento — Coll'esibizione dell'ordine o del Decreto sovra indicati, è pienamente giustificata la qualità dei travestiti.

Art. 137. Contegno durante il servizio — Le guardie e mozzi nell'esercizio delle loro funzioni debbono adempiere rigorosamente il mandato loro conferito ma con tutti i riguardi possibili verso i cittadini e le loro merci.

Art. 138. Eseguimento de' servizi accessori. — I servizi accessori di sicurezza pubblica e di polizia marittima si esercitano a richiesta e dipendenza delle Autorità competenti e secondo gli ordini dalle medesime, sotto propria risponsabilità, impartiti.

Art. 139. Servizio de'dazi di consumo — Le guardie incaricate del servizio di vigilanza sulla riscossione dei dazi di consumo lo eseguiscono secondo le norme stabilite pel servizio speciale del Corpo.

Art. 140. Obblighi di servizio nei turni di riposo. — Le guardie di qualunque grado ed i mozzi, anche quando non si trovino in servizio comandato, devono in caso di bisogno adoperarsi alla repressione del contrabbando e prestare il loro concorso alla tutela della pubblica sicurezza e l'assistenza agli agenti della forza pubblica.

TITOLO XVIII. — *Norme speciali per le imbarcazioni.*

Art. 141. Norme disciplinari della vigilanza sul mare. — Le guardie attive di mare ed i mozzi esercitano la vigilanza colle stesse norme di disciplina che le guardie di terra e secondo le istruzioni speciali di servizio loro impartite.

Ove si instituisce un servizio di incrociatori (piroscafi) il Ministro darà le norme opportune.

Art. 142. Discipline sanitarie. — In ordine alle leggi sanitarie i legni doganali d'ogni specie sono assimilati a quelli della Regia Marina militare.

Art. 143. Concorso alla vigilanza di terra. — Le guardie attive di mare ed i mozzi esercitano la vigilanza nelle zone di terra sempre quando le circostanze lo richieggano, ovvero sia loro prescritto dai Superiori del Corpo.

Art. 144. Soccorso ai naufraghi. — Le guardie attive di mare e i mozzi devono ogni possibile soccorso ai legni di qualunque portata e bandiera ed ai loro equipaggi ne'pericoli di naufragio.

Di tali emergenze e del loro operato devono sempre riferire ai Superiori.

Art. 145. Divieto pel diverso impiego dei legni. — È vietato d'impiegare i legni doganali di qualunque specie in usi estranei al servizio.

Art. 146. Norme comuni con le guardie di terra. — Tranne le norme speciali circa la mobilitazione di guerra e le distinzioni indicate nelle tabelle della divisa, le guardie attive di mare ed i mozzi sono assimilati alle guardie attive di terra.

TITOLO XIX. — *Attribuzioni e doveri degli ispettori e sotto-ispettori.*

Art. 147. Attribuzioni — Gl' Ispettori e Sotto-Ispettori oltre le attribuzioni che hanno come impiegati delle gabelle regolano e curano il servizio di vigilanza, la disciplina e l' amministrazione materiale delle guardie e mozzi che da essi dipendono.

Unitamente al comando generale della forza assegnata al proprio Circolo, gli Ispettori hanno quello immediato del Distretto di loro residenza, al pari dei Sotto-Ispettori.

Art. 148. Doveri speciali in ordine al servizio ed alla disciplina. — Gli Ispettori e Sotto-Ispettori devono:

1. Accertarsi della non interrotta vigilanza esercitata dai loro dipendenti per mezzo di frequenti giri e di improvvise visite diurne e notturne sui luoghi d'eseguimento del servizio.

2. Vigilare sulle mosse del contrabbando e provocare od impartire secondo i casi le occorrenti disposizioni repressive.

3. Vegliare sull'attività dei graduati e sulla loro idoneità a dirigere il servizio.

4. Impartire ai singoli loro dipendenti le istruzioni e le norme necessarie alla maggior efficacia della vigilanza.

5. Invigilare a che nelle brigate sieno equamente ripartite le fatiche, osservata la disciplina, mantenuta la concordia, impediti gli abusi d' autorità, regolarmente tenute le armi, la divisa, i locali o mobili del Corpo, le caserme e le robe di casermaggio.

6. Assicurarsi che sieno fatte a tempo debito ed a tenore delle vigenti prescrizioni la ritenuta e la distribuzione del soldo e delle indennità.

7. Reprimere coi mezzi punitivi loro accordati le trasgressioni commesse dai loro dipendenti.

8. Provocare, i Sotto-Ispettori dall' Ispettore, e questo dal Direttore, tutte le disposizioni cui non sono autorizzati circa il servizio, la disciplina e l'amministrazione del Corpo, provvedendovi nei casi d'urgenza.

9. Verificare e autenticare sempre nei loro giri i registri di servizio, di disciplina e di contabilità tenuti dai Comandanti di Luogotenenza e dai capi di brigata indicando il giorno e l' ora della fatta verificazione.

10. Dare le prescrizioni necessarie circa il servizio delle guardie collegato con le operazioni degli uffici doganali o delle privative.

11. Riferire, i Sotto-Ispettori all'Ispettore, e questo al Direttore:

A. Mensilmente sui loro giri di servizio, l'operato degli Ufficiali da essi dipendenti e sulle misure disciplinari adottate;

B. Trimestralmente circa i rilievi da essi fatti sull'andamento del servizio di vigilanza, sull'amministrazione materiale del Corpo e sulla condotta dei singoli loro subalterni;

C. Con speciali rapporti circa le emergenze che abbiano richiesto od esigano speciale provvedimento.

12. Aver cura che la ripartizione delle multe cui hanno dritto le guardie doganali non soffra indebiti ritardi.

Art. 149. Doveri e diritti diversi circa l' amministrazione e le scritturazioni. — Diritto di scorta. — Gli Ispettori ed i Sotto-Ispettori riscontrano e autenticano nel loro Distretto tutti i documenti di contabilità che risguardano l'amministrazione del Corpo.

Essi possono in caso di bisogno farsi scortare nei loro giri d'Ispezione da una guardia attiva semplice, mutandola di brigata in brigata.

Per coadiuvarli nelle scritturazioni d'ufficio avranno nel luogo di loro residenza una guardia sedentaria.

In quella località del territorio interno ove la scarsezza della forza non richiegga la istituzione di una Luogotenenza le funzioni ne saranno esercitate dall'Ispettore o Sotto-Ispettore.

TITOLO XX. — *Attribuzioni e doveri dei comandanti di Luogotenenza.*

Art. 150. Doveri generali. — I Comandanti di Luogotenenza hanno tutti i doveri indicati nei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 dell' art. 148 e rispondono della esecuzione al Capo del Distretto dal quale dipendono.

Essi presentano al Capo del Distretto un rapporto mensile del servizio eseguito e delle punizioni inflitte ed un rapporto trimestrale sulla condotta dei loro subalterni, e riferiscono al medesimo su di ogni emergenza speciale con particolari rapporti.

Art. 151. Doveri speciali. — Devono specialmente i Comandanti di Luogotenenza:

1. Assumere frequentemente la direzione esecutiva degli appostamenti e delle perlustrazioni, visite e perquisizioni,

2. Inscriver giornalmente su di speciali registri l'itinerario ed i rilievi di servizio, le disposizioni e le note disciplinari risguardanti i loro subalterni ed infine la contabilità amministrativa del Corpo.

3. Collegare di concerto il servizio di vigilanza delle brigate da loro dipendenti con quello delle brigate delle Luogotenenze limitrofe.

Art. 152. Doveri circa l'amministrazione del Corpo. — Per l'amministrazione materiale del Corpo, che loro è specialmente affidata, i Comandanti di Luogotenenza osservano le speciali istruzioni loro date.

TITOLO XXI. — *Attribuzioni e doveri dei brigadieri.*

Art. 153. Attribuzioni dei brigadieri — I brigadieri dirigono il servizio ordinario e straordinario, ne distribuiscono i turni fra le guardie loro soggette e ne curano l'eseguimento.

Art. 154. Doveri diversi dei brigadieri. — I doveri principali dei brigadieri sono:

1. Mantenere una costante vigilanza diurna e notturna sul tratto di zona o territorio loro affidato;

2. Adoprarsi a scoprire le mosse del contrabbando in ispecie sui punti dal medesimo più minacciati, riferendone ai Superiori e disponendo per la repressione;

3. Reprimere le contravvenzioni alle leggi e regolamenti, e le frodi che si tentassero sia in materia doganale che di privative, eziandio presso gli uffizi e stabilimenti dell'Amministrazione, e presso le rivendite ed i depositi e luoghi di privata produzione dei generi di privativa;

4. Distribuire equamente fra i loro subalterni e dividere con essi le fatiche del servizio, in guisa che le operazioni più importanti e difficili sieno dirette da essi personalmente, od affidate ai graduati od alle guardie più capaci;

5. Istruire i subalterni intorno ai loro doveri di servizio e disciplinari;

6. Mantenere nella brigata la concordia, l'emulazione nel servizio e l'esatta disciplina sia rispetto al Corpo che rispetto ai privati, provvedendo o provocando le misure necessarie nelle singole emergenze;

7. Tener con esattezza gl' inventari, i conti, i registri e la corrispondenza di cui sono incaricati;

8. Chiedere e dare alle brigate limitrofe l'aiuto e le nozioni necessarie ad assicurare l'efficacia del servizio e l'osservanza della disciplina, riferendone contemporaneamente ai propri Superiori;

9. Amministrare esattamente le spese di vitto della brigata;

10. Vegliare alla regolare tenuta dei locali, dei mobili, delle armi, della divisa nella brigata e provocare tutte le disposizioni necessarie in proposito;

11. Riferire prontamente ai Superiori:

A. Sulle mancanze commesse nella brigata e sulle provvidenze di repressione date o necessarie;

B. Sulle emergenze del servizio, sulle misure necessarie ad assicurarlo e sui risultati nell'eseguimento del medesimo ottenuti:

S. Sulle malattie, decessi ed assenze che si verificano nella brigata e sui provvedimenti presi;

D. Sulle irregolarità scoperte nelle operazioni degli uffici e sulle contravvenzioni rilevate od accertate in materia di dogana e di privative o d'altra gabella.

12. Provvedere al pronto ricovero dei malati presso gli spedali.

Art. 155. Risponsabilità disciplinare. — Il brigadiere risponde di ogni trasgressione e di qualunque inconveniente imputabile a sua incuria.

Art. 156. Comandanti di brigata non aventi il grado di brigadiere. — Chi comanda una brigata, ancorchè non abbia il grado di brigadiere, ha gli stessi doveri e le medesime attribuzioni.

Art. 157. Incombenze dei sotto-brigadieri. — I sotto brigadieri coadiuvano il brigadiere da cui dipendono nell'esercizio delle sue attribuzioni, e sono specialmente destinati al comando dei distaccamenti in servizio.

TITOLO XXII. — *Attribuzioni e doveri delle guardie semplici.*

Art. 158. Incombenze e doveri delle guardie. — Oltre l'esatta osservanza delle prescrizioni contenute nelle leggi e regolamenti e quelle date dai Superiori, in ordine al servizio speciale ed accessorio ed alla disciplina ed alla amministrazione del Corpo, incombe alle guardie semplici attive e sedentarie ed ai mozzi:

1. Di vegliare attentamente per iscoprire e reprimere i contrabbandi e le contravvenzioni alle leggi delle gabelle nel territorio della brigata od ufficio cui appartengono, presso gli uffizi di dogana, presso gli stabilimenti, uffici, spacci e nei siti di produzione dei generi di privativa, informandone puntualmente i Superiori;

2. Di notificare ai loro Superiori ogni irregolarità nelle operazioni degli uffici ed ogni contravvenzione alle leggi e regolamenti delle gabelle che venissero a scoprire;

3. Di render conto immediatamente ai loro Superiori d'ogni operazione di servizio da esse eseguita.

TITOLO XXIII. — *Rapporti, corrispondenze e registri.*

Art. 159. Rapporti sulle contravvenzioni accertate. — Avvenendo di accertare una contravvenzione alle leggi e regolamenti delle gabelle, le guardie d'ogni grado debbono riferirne agli uffici doganali e farne risultare dinanzi i medesimi con verbale.

Le merci e generi sequestrati debbonsi depositare presso l'ufficio ov'è redatto il verbale.

Art. 160. Processi verbali. — Le guardie doganali fanno risultare con processo verbale che redigono e presentano all'Autorità giudiziaria entro 24 ore dalla compilazione:

1. Dei rifiuti delle Autorità alle richieste di assistenza ed intervento alle operazioni di servizio;

2. Degli insulti, della rivolta, della resistenza e dell'opposizione incontrata nell'eseguimento delle loro attribuzioni;

3. Degli arresti operati di disertori e renitenti militari, di delinquenti, di contrabbandieri o di persone colpevoli di rivolta o di violenza alle guardie in esercizio delle loro funzioni;

4. Dell'uso dell'armi fatto nei casi previsti dal presente regolamento;

5. Delle contravvenzioni alle leggi di polizia marittima.

Art. 161. Rapporti sul servizio di pubblica sicurezza. — Sull'eseguimento del servizio di sicurezza pubblica, prestato a richiesta delle Autorità competenti, le guardie doganali fanno alle medesime un esatto rapporto.

Art. 162. — Corrispondenza. — La corrispondenza d'ufficio è regolata in via strettamente gerarchica, tranne i casi d'urgenza e le eccezioni speciali stabilite dal Ministero di Finanze.

La corrispondenza colle Autorità estranee all' Amministrazione è riservata ai Direttori ed agli Ufficiali superiori; nei soli casi d'urgenza è permesso deviare da questo precetto.

Art. 163. Registri e Archivi d'ufficio. — I modelli dei registri e dei quadri d'ogni sorta concernenti il Corpo sono determinati dal Ministro delle Finanze, del pari che le istruzioni relative alla compilazione e trasmissione dei medesimi.

Tanto i registri che la corrispondenza debbono rimanere presso il Circolo, Distretto, Luogotenenza e brigata rispettivamente, salvo il caso di speciali eccezioni ordinate dal Direttore, e debbono essere consegnati dal titolare al suo successore, in caso di tramutamento dal posto o di cessazione anche temporaria dal comando.

TITOLO XXIV — *Relazioni colle autorità.*

Art. 164. Richieste — Le autorità civili e militari dovendo ricorrere all'intervento del Corpo nel servizio di sicurezza pubblica o di polizia marittima, debbono farne speciale richiesta al Direttore, od all'Ispettore o sotto Ispettore per iscritto.

Nei casi d'urgenza la richiesta può farsi verbalmente anche agli ufficiali subalterni, ai capi di brigata od alle guardie, che debbono ottemperarvi entro i limiti delle esigenze del servizio speciale, riferendone ai Superiori.

Quando non sia possibile aderire ad una richiesta, si dovrà motivare per iscritto il rifiuto.

Art. 165. Dipendenza nel servizio di sicurezza pubblica — Nel concorso ai servizi di sicurezza pubblica le guardie d'ogni grado a ciò comandate dipendono dagli ordini della autorità richiedente.

Art. 166. Prestazioni di soccorso e dritto di reciprocità verso gli agenti della forza pubblica — Le guardie doganali debbono prestar soccorso agli altri agenti della forza pubblica che fossero aggrediti o minacciati, o si trovassero impediti nell'esercizio delle proprie funzioni per resistenza o per insufficienza di numero.

Ai Superiori del Corpo ed alle guardie compete il diritto di piena reciprocità pel concorso ed assistenza delle autorità ed agenti nei casi specificati dal presente e dai precedenti articoli 164 e 165.

Art. 167. Obbligo di procedere ad arresti. — Consegna degli arrestati — Le guardie doganali debbono procedere, entro i limiti delle esigenze del servizio speciale, all'arresto dei disertori e renitenti militari, dei fuggitivi dalle carceri, dei condannati latitanti e di chi fosse colto in flagrante perpetrazione di un crimine o di un attentato contro la sicurezza pubblica o privata.

La consegna degli arrestati sarà fatta ai reali Carabinieri della stazione più vicina, od all'autorità giudiziaria.

Art. 168. Procedura per l'arresto delle guardie — Dovendosi dalle autorità competenti spiccar mandato d'arresto contro individui del Corpo, si dovrà, tranne il caso di flagranza o di pericolo nel ritardo, trasmettere il mandato al Capo immediato degli arrestandi, che risponderà dell'arresto e ne riferirà ai suoi Superiori.

Ciò si farà specialmente quando gli arrestandi fossero nelle caserme od in eseguimento d'un servizio comandato.

Art. 169. Atti giudiziari da eseguirsi nelle caserme — Quando si debba addivenire ad atti giudiziari civili o criminali nell'interno di una caserma, ciò si farà previo avviso al Comandante di Luogotenenza, e nei casi urgenti al Capo della brigata, i quali dovranno deferire alla richiesta ed agevolarne l'eseguimento.

Art. 170. Citazioni ed intimazioni alle guardie. — I Capi di brigata daranno accesso libero nelle caserme agli uscieri o messi delle Autorità competenti per eseguire le intimazioni e notificazioni di cui fossero incaricati.

Ciò vietando circostanze speciali, debbono i Capi brigata procurar ai messi ed uscieri suddetti la presenza delle guardie interessate.

TITOLO XXV. — *Mobilitazione militare.*

Art. 171. Designazione dei mobilitati, loro dipendenza. — Le guardie d'ogni grado onde si compone il contingente di mobilitazione sono designate dal Ministro delle Finanze.

I Ministri, sotto la cui dipendenza sono mobilitate le guardie, eleggono gli Ufficiali superiori delle medesime.

Art. 172. Onorificenze e ricompense. — Le guardie mobilitate concorrono alle rimunerazioni, onorificenze e promozioni per merito di guerra, e conservano il diritto alle promozioni nel Corpo doganale.

Art. 173. Provvedimenti materiali circa la mobilitazione. — Spetta ai Ministri di Guerra o di Marina il provvedere a tutte le esigenze materiali della mobilitazione, cui non sopperiscono le disposizioni delle leggi e regolamenti del Corpo.

TITOLO XXVI. — *Disciplina.*

Art. 174. Doveri di disciplina. — I principali doveri di disciplina sono:

1. La subordinazione e l'assistenza ai Superiori;

2. Il rispetto e la concordia cogli eguali, la giustizia e l'imparzialità coi subalterni;

3. L'incorruttibilità, l'emulazione, la fermezza, la imparzialità e lo zelo nello adempimento de' propri doveri;

4. Il rispetto verso le Autorità ed i funzionari civili o militari, ed un contegno decoroso verso i privati.

Art. 175. Subordinazione. — Le guardie d'ogni grado sono subordinate a chiunque sia loro superiore nel grado o nel comando.

Lo sono pure alle Autorità civili e militari ed ai Capi d'ufficio, quando fossero poste sotto la loro dipendenza.

Delle mancanze di subordinazione alle Autorità e Capi d'ufficio suddetti si provocherà la punizione per mezzo degli Ufficiali del Corpo.

Art. 176. Modo d'apostrofare i subalterni. — È vietato ai Superiori del Corpo l'apostrofare in seconda persona i brigadieri.

I sotto-brigadieri, le guardie semplici ed i mozzi non possono apostrofarsi che in seconda persona plurale.

Art. 177. Disciplina durante il congedo. — Le guardie e i mozzi che si trovano in congedo temporario sono soggetti ai doveri di disciplina ed alle punizioni in caso di infrazione, come se fossero presenti al Corpo

Art. 178. Dovere di riprendere e di punire. — Nessuna mancanza può andar esente da riprensione o da castigo, secondo la sua gravità.

Il superiore deve prontamente infliggere o provocare le punizioni meritate.

Art. 179. Richiami contro i Superiori. — È ammesso il richiamo contro Superiori, purchè sporto in iscritto al Direttore, e trasmesso in via gerarchica.

Il richiamo contro i sott'ufficiali o chi li rappresenta può farsi anche verbalmente all'Ispettore o Sotto-Ispettore in giro di servizio.

I richiami contro le punizioni inflitte dai Superiori di qualunque grado non possono farsi che mentre si sconta o dopo scontata la punizione.

Art. 180. Corso dei reclami. — Il Superiore cui è consegnato un reclamo scritto lo autentica e ne rilascia dichiarazione di ricevimento.

Il corso gerarchico del reclamo non può essere da chicchessia incagliato o ritardato per verun motivo, sotto pena di sospensione od anche di dimessione dei colpevoli.

Art. 181. Risponsabilità di repressione. — I sotto ufficiali rispondono della repressione d'ogni disordine commesso dalle guardie che temporaneamente da essi dipendono.

Art. 182. Appello serale. — L'Ufficiale superiore distrettuale determina l'ora in cui presso ciascuna brigata si farà l'appello serale delle guardie in turno di riposo.

Le guardie ed i mozzi debbono esser presenti all'appello, nè possono dopo il medesimo abbandonar la caserma, senza speciale permesso del Superiore della brigata.

Art. 183. Rapporti e registri di disciplina. — Della condotta disciplinare dei subalterni si rende conto al proprio Superiore immediato nei tempi e secondo le norme determinate con particolari istruzioni.

Si terrà un registro di disciplina presso ogni brigata per inscrivervi le punizioni.

Art. 184. Fascicolo di disciplina. — Vi sarà per ciascun Ufficiale, sott'ufficiale, guardia o mozzo un fascicolo caratteristico disciplinare che ne presenti la storia di servizio e condotta.

Di questo fascicolo un esemplare starà presso la Direzione, l'altro presso l'Ufficiale superiore del distretto da cui dipende temporaneamente l'inscritto.

TITOLO XXVII. — *Mancanze e punizioni.*

Art. 185. Qualità delle punizioni. — Qualunque infrazione alle leggi o regolamenti del Corpo ed agli ordini od istruzioni superiori non può essere altrimenti punita che col tramutamento disciplinare, od in alcuno dei modi indicati nell'art. 7 della legge 13 maggio 1862.

Il tramutamento in via disciplinare può andar unito alle punizioni sovra indicate.

Art. 186. Mancanze punibili con l'ammonizione, la sospensione o gli arresti semplici. — Si puniscono in alcuno dei modi indicati ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 7 della legge 13 maggio 1862 le seguenti mancanze:

1. L'inesattezza, la pigrizia e la mancanza di zelo nell'adempimento dei doveri e nello eseguimento degli ordini ricevuti;

2. La trascuranza nella nettezza della divisa, delle robe e della persona;

3. Il pernottar fuori di caserma senz' autorizzazione;

4. Il ritardo alle chiamate stabilite od al servizio comandato;

5. L'allontanarsi dalla residenza senza regolare permesso;

6. Il frequentare compagnie sconvenienti;

7. Il tener tresche scandalose;

8. L'intemperanza ed il vizio del giuoco;

9. Il contrarre debiti oltre i proprî mezzi. I debiti così contratti s'estingueranno con ritenute straordinarie sul soldo fissate dal Direttore, non oltre il limite di L. 10 mensili;

10. L'altercar co' compagni o con persone estranee al Corpo;

11. I modi aspri o sconvenienti verso chiunque;

12. L'ingiustizia verso gli inferiori e la tolleranza delle loro trasgressioni;

13. Il correggere, rimproverare o punire in presenza di un Superiore, e l'infliggere una punizione per una mancanza della quale siasi già fatto rapporto;

14. Le mancanze commesse fuori di servizio, che, senza vestire il carattere di reato comune, possono dare scandalo o recare sfregio al decoro del grado od alla divisa del Corpo.

Art. 187. Mancanze punibili con l'arresto a pane ed acqua, la degradazione o l'espulsione. — Sono punite con alcuno dei modi indicati nei numeri 5, 6, 7 e 9 del più volte citato art. 7 della legge 13 maggio 1862:

1. Le mancanze accennate nell'articolo precedente, se accompagnate da circostanze aggravanti o dalla recidiva;

2. La grave mancanza di rispetto e la grave disubbidienza verso un Superiore;

3. La diserzione semplice;

4. La violazione deliberata degli arresti;

5. L'accettazione di mancie;

Art. 188. Mancanze punibili con l'incorporazione nei Cacciatori franchi. — Si puniscono a tenore del n. 8 del più volte citato art. 7 della legge 13 maggio 1862:

1. L'abbandono malizioso del posto di servizio;

2. L'insubordinazione scandalosa non accompagnata da minaccie o vie di fatto;

3. L'istigazione alla diserzione od alla insubordinazione;

4. L'incorreggibilità;

5. La comunicazione dei segreti di servizio che possa favorire il contrabbando;

6. Il rifiuto, ritardo od inesattezza dolosi nell'eseguimento degli ordini di servizio;

7. L'accettare o chiedere rimunerazioni o donativi dai privati o dai commercianti per fatti di servizio;

8. La vendita o l'imprestito maliziosi a persone estranee al Corpo d'oggetti componenti la divisa;

9. La vendita o l'imprestito delle armi del Corpo a persone estranee al medesimo;

10. La recidiva nella diserzione semplice.

Art. 189. Mancanze verso i subalterni. — Sono altresì casi di punizione disciplinare proporzionata alla gravità delle circostanze i seguenti:

1. Se il Superiore nel grado o nel comando costringesse un suo dipendente a prestar opere estranee al servizio, o ne lo distogliesse maliziosamente;

2. Se il Superiore nel grado o nel comando astringesse un suo dipendente a servizio indebito senza plausibile motivo, o lo assoggettasse a punizioni per mire di astio personale;

3. Se il Superiore inveisse con ingiurie gravi o con vie di fatto contro un subalterno.

Le punizioni saranno applicate, secondo la gravità dei casi, o dal Direttore o dai Superiori del Corpo, o per voto del Consiglio di disciplina, secondo le facoltà loro attribuite, colla limitazione fissata dall'articolo 14 della legge 13 maggio 1862.

Art. 190. Mancanze contro l'onore. — Le mancanze contro l'onore commesse dai Luogotenenti o Sotto-tenenti, possono essere dal Ministero sottoposte al giudizio del Consiglio di disciplina, il quale emetterà le sue deliberazioni secondo lo spirito della ripetuta legge 13 maggio 1862.

Art. 191. Casi speciali d'espulsione dal Corpo. — Oltre i casi previsti dagli articoli 6, 9 e 12 della più volte citata legge, incorrono nella pena dell'espulsione coloro che fossero colpiti da condanna criminale, non che gli Ufficiali, le guardie sedentarie ed i mozzi convinti d'una mancanza punibile nelle guardie attive coll'incorporazione nei Cacciatori franchi.

Art. 192. Procedura per le mancanze che vestono il carattere di reato. — Se le mancanze accennate negli articoli precedenti [illegible] sono accompagnate da circostanze costituenti un reato [illegible] colpito dalla legge penale comune con pena più grave [illegible], se ne farà il rinvio ai Tribunali ordinari, tranne [illegible] l'eccezione prevista dall'art. 13 della legge 13 maggio 1862.

Art. 193. Casi di incarcerazione delle guardie. — Le guardie di qualunque grado che sieno imputate di crimine, o d'infrazioni punibili colla pena del carcere militare, saranno arrestate per cura del loro Superiore immediato e poste a disposizione del Tribunale competente, osservate le norme del presente regolamento prescritte in ordine alla cattura degli individui appartenenti al Corpo.

Art. 194. Rapporti a farsi sulle mancanze. — Di ogni mancanza punibile oltre i limiti delle facoltà date agli Ufficiali superiori del Corpo si spedirà prontamente al Direttore l'atto di accusa coi documenti di prova che vi fossero.

Se l'imputato fu posto in arresto, il rapporto sarà spedito entro le 24 ore dall'arresto stesso.

Il rapporto non conterrà che l'esposizione particolareggiata e genuina del fatto e delle circostanze attenuanti od aggravanti che l'accompagnarono, e non porterà conclusione per pena.

TITOLO XXVIII. — *Effetti delle punizioni.*

Art. 195. Dell'ammonizione. — L'ammonizione non può darsi per più di due volte consecutive. La terza volta si fa luogo all'applicazione di altra punizione più severa.

Art. 196. Effetti della sospensione. — Lo stipendio di chi incorse nella sospensione è devoluto, durante la medesima, alla Massa del Corpo.

Art. 197. Effetti dell'arresto in caserma — L'arresto in caserma non esonera dal prestare i turni di servizio e si sconta nelle sole ore di riposo.

Art. 198. Modo di scontare il digiuno a pane ed acqua. — Il digiuno a pane ed acqua durante l'arresto si sconta ogni terzo giorno.

Art. 199. Conseguenza delle degradazioni. — I puniti col passaggio ad un grado inferiore o con la perdita del grado non possono conseguire una nuova promozione che dopo sei mesi di condotta irreprensibile.

Art. 200. Riammessibilità dopo le punizioni militari. — Se coll'incorporazione nei Cacciatori Franchi o con la pena del carcere militare non fu pronunciata l'espulsione, scontata la punizione, può farsi luogo alla riammessione e continuazione in servizio.

Art. 201. Effetti dell'espulsione dal Corpo. — Gli espulsi dal Corpo non possono più esservi riammessi se non intervenga un Decreto speciale del Ministro di Finanze.

I loro nomi saranno notificati a tutte le direzioni per esservi tenuti in evidenza.

TITOLO XXIX. — *Facoltà di punire.*

Art. 202. Facoltà d'infliggere l'ammonizione. — Qualunque Superiore può punire coll'ammonizione i suoi subalterni.

Art. 203. Facoltà d'infliggere la sospensione. — Possono infliggere la sospensione in via di punizione:

1. Il Sotto-Ispettore fino a giorni cinque;

2. L'Ispettore sino a giorni dieci;

3. Il Direttore delle Gabelle non oltre a giorni quindici.

Le sospensioni di durata maggiore sono riservate alla deliberazione del Consiglio di disciplina.

Art. 204. Facoltà disciplinari del Ministro. — Il Ministro può sospendere od esonerare dal servizio qualunque individuo appartenente alle guardie doganali.

Gli Ufficiali saranno dimessi per Decreto Reale.

Art. 205. Facoltà d'infliggere l'arresto in caserma. — L'arresto in caserma si può pronunciare contro i sott'ufficiali e le guardie del ramo attivo:

1. Dal capo della brigata per un giorno;

2. Dal Comandante di Luogotenenza fino a tre giorni;

3. Dagli Ufficiali superiori fino al massimo della durata fissata dalla legge.

Art. 206. Facoltà d'infliggere l'arresto semplice in sala di disciplina. — L'arresto semplice in sala di disciplina può essere inflitto:

1. Dal Comandante di Luogotenenza fino a quattro giorni;

2. Dagli Ufficiali superiori fino al massimo della durata stabilita dalla legge.

TITOLO XXX. — *Consiglio di disciplina.*

Art. 207. Convocazione del Consiglio. — Attribuzioni del Segretario del Consiglio. — Il Consiglio di disciplina è convocato dal Direttore delle gabelle per giudicare i sott'ufficiali e le guardie: d'ordine del Ministro di Finanze per giudicare gli Ufficiali.

Il Segretario del Consiglio compie le funzioni di relatore e provvede, sotto la dipendenza del Direttore, a riunire le prove d'accusa e di discolpa, non che alle intimazioni da farsi agli imputati.

Il Direttore convoca il Consiglio in via ordinaria ogni quindici giorni per pronunciare sulle accuse pervenutegli.

Se l'accusato fosse ditenuto dovrà convocarlo straordinariamente.

Art. 208. Notificazione dei documenti d'accusa. — Agli imputati si darà copia dei documenti tutti che risguardano l'accusa.

Art. 209. Norme circa la difesa personale. — L'accusato che non volesse difendersi verbalmente dinanzi al Consiglio, potrà rinunciarvi trasmettendone dichiarazione scritta al Presidente direttamente.

Non è ciò permesso se l'accusato fosse ditenuto.

Se due membri del Consiglio il richieggono, l'accusato che ha rinunciato alla difesa personale, dovrà presentarsi alla seduta successiva.

Art. 210. Verbali delle sedute. — Le deliberazioni prese dal Consiglio in ciascuna seduta risulteranno da apposito verbale che il Presidente trasmetterà nel giorno successivo, con tutti i documenti d'accusa, al Ministro di Finanze.

Art. 211. Intimazioni delle sentenze. — Delle deliberazioni del Consiglio approvate dal Ministro sarà

intimata, per cura del Direttore, copia autentica agli impiegati.

TITOLO XXXI. — *Circolari periodiche ed ordini del giorno.*

Art. 212. Contenuto e diramazione delle circolari. - Fatti posti all'ordine del giorno. — Trimestralmente sarà dai Direttori delle gabelle comunicata al Ministero di Finanze, ai loro colleghi ed agli Ufficiali del Corpo della propria Divisione una circolare periodica indicante:

1. Le azioni segnalate operate durante il trimestre dalle guardie d'ogni grado;
2. Le promozioni per merito, le ricompense ed onorificenze, e le loro cause rispettive;
3. Le condanne e le incarcerazioni per fatti giudicabili dai Tribunali ordinari o militari;
4. Le punizioni inflitte per deliberazioni del Consiglio di disciplina.

I fatti indicati in quest'articolo potranno essere con ordine del giorno portati a conoscenza del Corpo intiero o della Divisione cui appartengono gli interessati.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
Q. SELLA.

TABELLA N. 1.

Armamento delle Guardie Doganali.

GRADO	ARMI
Ufficiali Superiori e Subalterni.	Sciabola con *dragona*, secondo il modello stabilito per la fanteria di linea.
Sotto-Ufficiali e Guardie	Carabina e sciabola-baionetta, secondo il modello dell'Artiglieria.
	Due pistole od un *revolver*, secondo il modello del Corpo dei Reali Carabinieri.

Il Ministro delle finanze QUINTINO SELLA.

TABELLA N. 2.

Descrizione della divisa degli Ufficiali, Sott'Ufficiali e Guardie doganali.

UFFICIALI.

Tenuta ordinaria.

Keppy — Di panno nero con filetti e nappa in oro. — Sottogola interno di pelle verniciata nera. — Sulla coccarda lo stemma reale colla leggenda *Guardie doganali* in lastra dorata.
Cravatta — Nera con rivolta bianca.
Tunica — Di panno verde scuro ad una sola fila di bottoni convessi, in metallo giallo brunito. — Risvolte al colletto, ad ai paramano in panno turchino. — Pistagna gialla allo sparato della tunica, alle saccoccie ed all'ingiro delle risvolte. — Spallini a rabesco in cordone d'oro.
Guanti — Di pelle gialla.
Gabbano — Di panno bigio, a cappuccio, con fiocchi e cordoni di lana d'egual colore.
Cinturino — In oro, come lo Stato Maggiore delle Piazze, con fermaglio in similoro brunito, e sovrapposto stemma reale in metallo bianco colla leggenda *Guardie doganali.*
Pantaloni — Di panno bigio (*forma francese*) con pistagna gialla.
Distintivi del grado { Al laccetto e fiocco della sciabola, all'avambraccio della tunica e del gabbano, come nel Corpo fanteria R. Marina. Al keppy, simili a quelli dell'Esercito, ma in oro.

Tenuta di fatica.

Berretto — Di panno verde scuro con pistagna gialla. — Sottogola esterno in cuoio verniciato, filettato in giallo, e stemma reale in lastra gialla.
Cravatta — Come nella tenuta ordinaria.
Tunica — Come nella tenuta ordinaria.
Guanti — Di pelle nera.
Gabbano — Come nella tenuta ordinaria.
Cinturino — Di cuoio nero verniciato, con fermaglio in similoro brunito, e sovrapposto stemma reale in metallo bianco, colla leggenda *Guardie doganali.*
Pantaloni — Come nella tenuta ordinaria.
Distintivi del grado { Laccetto e fiocco della sciabola in treccie di cuoio nero verniciato. Al berretto, simili a quelli dell'Esercito, ma in oro.

SOTTO UFFICIALI, GUARDIE SEDENTARIE ED ATTIVE DI TERRA.

Tenuta ordinaria.

Keppy — Di panno nero. — Filetti in seta gialla. — Galloncino in oro (*pei sotto ufficiali*), in seta gialla (*per le guardie*), largo un centimetro per i sotto brigadieri e le guardie, quindici millimetri pei brigadieri. — Nappa di lana verde. — Nel resto conforme a quello degli Ufficiali.
Cravatta — Come gli Ufficiali.
Tunica — Come gli Ufficiali, meno gli spallini.
Guanti — Di pelle camosciata gialla.
Gabbano — Come gli Ufficiali.
Cinturino — Di cuoio nero verniciato, con fermaglio eguale a quello degli Ufficiali.
Giberna — Di cuoio nero verniciato.
Pantaloni — Come gli Ufficiali.
Cintolone del moschetto — Di cuoio nero non verniciato.
Zaino — Di cuoio.
Distintivo dei sotto ufficiali. — In gallone d'oro sull'avambraccio della tunica, in gallone di lana su quello del gabbano.
Distintivo delle guardie scelte. — Un galloncino di seta gialla al colletto della tunica, simile a quello del keppy.

Tenuta di fatica.

Berretto — Eguale agli Ufficiali, ma senza distintivi di grado.
Cravatta — Come nella tenuta ordinaria.
Farsetto — Simile alla tunica, colla falda però lunga 12 centimetri.
Gabbano, Cinturino, Giberna, Pantaloni } Come nella tenuta ordinaria.
Uose di cuoio — Come nell'Esercito.
Cintolone del moschetto — Come nella tenuta ordinaria.
Distintivo dei sotto ufficiali, Distintivo delle guardie scelte } Come nella tenuta ordinaria.

SOTTO UFFICIALI, GUARDIE E MOZZI DI MARE.

Tenuta ordinaria.

Cappello — Di feltro nero verniciato con nastro di seta nera portante la leggenda *Guardie doganali* in seta gialla.
Fazzoletto — Di lana nera al collo (*i sotto ufficiali potranno averlo in seta*).
Giubbetto — Di panno verde scuro a due file di bottoni convessi di metallo giallo brunito. — Risvolte al colletto, ed ai paramano di panno turchino. — Pistagna gialla al colletto, intorno ai paramano ed alle saccoccie laterali.
Cinturino, Fermaglio, Giberna, Cintolone del moschetto, Pantaloni di panno, Zaino } Come le guardie di terra.
Gabbano — Di panno caffè scuro, a cappuccio posticcio.
Pantaloni — Di fustagno bianco, per l'estate.
Cappello — Di paglia con nastro, come sopra, per l'estate.
Distintivi pei sotto ufficiali — D'eguale materia, che quelli della forza di terra, ma disposti trasversalmente sull'avambraccio del giubbetto e del gabbano.
Distintivi delle guardie scelte — Come per la forza di terra.

Tenuta di fatica.

Cappello — Come nella tenuta ordinaria.
Fazzoletto — Di cotone turchino-unito.
Giubbetto (*pei sotto ufficiali*). — Come nella tenuta ordinaria.
Camicia { Di panno bigio-scuro con filetti gialli al bavero ed allo sparato (*per l'inverno*). Di cotone turchino con filetti gialli, come sopra (*per l'estate*).
Cinturino, Fermaglio, Giberna, Cintolone del moschetto, Pantaloni di panno, Zaino } Come nella tenuta ordinaria.
Gabbano — Come nella tenuta ordinaria.
Pantaloni — Di cotone turchino, Cappello — Come nella tenuta ordinaria } *per l'estate.*
Distintivi pei sotto ufficiali — Come nella tenuta ordinaria.
Distintivi delle guardie scelte — Come nella tenuta ordinaria, ma al bavero della camicia.

Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

TABELLA N. 3.

Tabella dei mobili ed utensili di casermaggio.

CORPI DI GUARDIA.

Garrette.
Tavole.
Tavolaccio.
Secchie.
Ferri da scandaglio (sonde).
Calamai completi.
Rastrelliera per le armi.
Tazze da acqua.
Stufa od alari da fuoco ed accessori per camino.
Sedie.
Panca.
Stemma Reale.
Candelieri.
Lanterna portatile.
Fanale.

SALE DI DISCIPLINA.

Tavolaccio e guanciale di lana.
Secchie.
Tazze da acqua.
Sedie.
Coperte di lana da estate e da inverno.
Comodino con vaso.

CASERME.

Per ogni individuo.

Lettiera di ferro verniciata a fuoco.
Paglericcio di tela riempito con foglie o paglia.
Materasso e capezzale in lana.
Quattro lenzuola di tela bianca di canapa.
Due coperte di lana, una da estate, l'altra da inverno.
Scranna.
Porta cappotto con porta cappello.
Tavolino da notte con vaso.
Un cassettone od armadio.
Un candeliere con smoccolatoio.
Una scopa.

Per ogni Capo di brigata.

Armadio con chiave.

Per ogni Sotto-Ufficiale.

Tavolo con cassetto a chiave.
Calamaio completo.

Per ciascuna brigata.

Rastrelliera per le armi.
Una tavola per la mensa.
Una tavola da cucina.
Due secchie ed un tinozzo per l'acqua.
Marmitte con coperchio.
Caldaia di rame.
Corda da pozzo con molla in ferro.
Padelle e gratella.
Catene ed alari da fuoco.
Una mestola.
Un romaiuolo per l'acqua.
id. per brodo.
Un coltello trinciante e forchettone.
Due scuri.
Un soffietto, molle e pala da fuoco.
Rastrelliera pei piatti.
Quattro tondi per ogni individuo.
Tre vasi di rame stagnati di varia capienza.
Una lampada.
Un tagliere.
Un mortaio con pestello (di ferro).
Una grattugia.
Due mestole ed un grande piatto in legno.
Una mezzaluna e due coltellacci da cucina.
Una conca per la sciacquatura dei tondi.
Due recipienti per l'olio, di latta stagnata.
Un monta-molle per le piastre dei moschetti.

Il Ministro delle Finanze
Q. SELLA.

RELAZIONE A S. M.

fatta in udienza del 13 novembre 1862.

SIRE,

A fronte delle dotazioni stanziate nel bilancio gene- 1861, dei vari Ministeri indicati nell'annesso quadro A, emerse la complessiva deficienza di L. 1,042,175 20.

La maggior parte di questo disavanzo procede dagli straordinari dispendi occorsi al Ministero della Marina, i quali figurano già calcolati fra le risultanze passive della situazione del Tesoro presentata al Parlamento nella tornata del 7 giugno 1862.

Eccezionali circostanze contribuirono pure a rendere necessario anche pel bilancio dell'anno in corso l'assegnamento di un nuovo fondo di L. 15ₘ e del credito suppletivo di L. 209ₘ a favore dei due Ministeri additati nell'unito quadro B.

A parziale giustificazione di tutte queste spese accertate o presuntive mi reco a dovere di designare le seguenti cause:

BILANCIO GENERALE 1861.

MINISTERO DI GRAZIA, GIUSTIZIA E DEI CULTI.

Categoria 27. — Spese di prima stabilimento delle Corti d'appello L. 52ₘ.

Aumento di fondo riconosciuto necessario per condurre a compimento le opere di primo impianto delle Corti d'appello di Ancona, Perugia, Bologna e Modena non essendosi potuto prevedere all'atto della compilazione del bilancio 1861 il montare approssimativo delle spese che sarebbero occorse per questo titolo nelle provincie dell'Umbria e delle Marche, ove non esistevano nè Corti d'appello nè altri Tribunali superiori.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Categoria 25. — Personale di servizio L. 2 50.

Rateo di soprassoldo lasciato insoluto dal fanalista all'Isola dei Cavoli in Sardegna Baislak Antonio, deceduto fine dal 31 ottobre 1857.

Categoria 176. — Nuovo faro di quarto ordine al Capo S. Elia L. 172 70.

Per la macchina d'illuminazione di questo nuovo faro erasi convenuto il prezzo di L. 4,050 oltre alle spese di viaggio del meccanico incaricato della posizione in opera dell'apparecchio, in seguito alla liquidazione delle quali competenze emerse il maggior dispendio di L. 172 70.

MINISTERO DELLA MARINA.

Categoria 23. — Armamenti navali L. 120ₘ.

I numerosi armamenti navali occorsi per l'assedio di Gaeta e di Messina, non che per il concorso prestato all'esercito nelle operazioni militari e tutela delle Provincie meridionali occasionarono la suavvertita eccedenza di spesa riferibile ai trattamenti da tavola, supplementi a mare, alte paghe di bordo e spese eventuali di campagna.

Categoria 26. — Noliti, trasporti, indennità di via e vacazioni L. 85ₘ.

È specialmente attribuibile questa deficienza di fondo ai continui trasporti di truppe e di materiali di guerra che si dovettero effettuare durante il 1861 nelle Provincie Sicule Napolitane, atteso lo stato eccezionale in cui versarono, e pei quali il Governo fu obbligato di ritenere per lungo tempo a nolo diversi piroscafi del commercio.

Categoria 32. Macchine, metalli, combustibili ed altre materie L. 585ₘ.

Oltre all'acquisto di combustibile in maggior quantità di quella prevista, stante il forte consumo fattone dai R. legni che per molti mesi dell'anno si dovettero tenere in crociera per sorvegliare il litorale delle Provincie meridionali, contribuirono all'indicato aumento di spesa:

1. La costruzione di nuove caldaie dei vari piroscafi pel montare di L. 238ₘ.
2. La riparazione delle macchine del *Lombardo* e del *Tuckery* p. L. 80ₘ.
3. Il rimborso dovuto al Governo francese in lire 145ₘ per riparazioni eseguite alle Pirofregate della già marina Napolitana *Ettore Fieramosca* e *Ruggiero*, spesa questa che non era conosciuta all'epoca della compilazione del bilancio.

Categoria 33. — Mano d'opera L. 200ₘ.

Per lo straordinario armamento dei R. legni destinati a coadiuvare l'armata di terra nelle operazioni intraprese durante il 1861 nelle Provincie meridionali, e per il cambio delle caldaie ed altre urgenti riparazioni ad alcuni piroscafi, si rese necessario non solo un aumento di operai negli arsenali di Napoli e Genova, ma ben anco la prolungazione del loro lavoro nelle ore notturne, ciò che ha causato un esuberante dispendio pel quale richiedesi l'indicato credito suppletivo.

BILANCIO 1862.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo 218. — Spese per la valutazione dei beni demaniali da alienarsi a sensi della legge 21 agosto 1862, N. 793. L. 15ₘ.

Per mandare ad effetto la surriferita legge emessa posteriormente alla compilazione del bilancio in corso occorse la concessione mediante instituzione di apposito capitolo, dello straordinario fondo di L. 15ₘ; importo approssimativo delle indennità giornaliere di soggiorno e delle spese di viaggio da corrispondersi al numeroso personale tecnico ed amministrativo incaricato della ripartizione in lotti e della valutazione di quei beni demaniali.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Capitolo 75. — Casuali L. 200ₘ.

In causa specialmente dei rimborsi corrisposti ai Municipii per competenze alla Guardia Nazionale destinata in servizio di pubblica sicurezza nelle Provincie meridionali, ove infierisce il brigantaggio, fu integralmente erogato il credito suppletivo di L. 200ₘ. autorizzato col R. Decreto 21 settembre 1862. E siccome il bisogno di consimili spese si fa presentire forse ancora maggiore per lo scorcio dell'anno corrente, durante il quale rimangono pure a liquidarsi quelle arretrate, necessiterebbe che venisse accordata un'ulteriore dotazione di L. 200ₘ.

Per le suesposte ragioni nutro fiducia che la M. V. vorrà degnarsi di apporre la Reale sua firma al seguente schema di Decreto.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 20 e 21 della legge 13 novembre 1859;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze ed a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono autorizzate maggiori spese e spese nuove sui bilanci dello Stato del 1861 e 1862 per la complessiva somma di L. 1,257,175 20 da ripartirsi fra le diverse categorie o capitoli in conformità dei quadri A e B al presente annessi.

La conversione in legge di questo Decreto sarà proposta al Parlamento nella prossima sua riunione.

Il Ministro delle Finanze e gli altri cointeressati sono incaricati, per quanto li riguarda, dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Torino il 13 novembre 1862.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.
DEPRETIS.
DI PERSANO.

QUADRO A *annesso al R. Decreto in data 13 novembre 1862 per autorizzazione di maggiori spese sul Bilancio 1861 ed anni precedenti dei Ministeri di Grazia, Giustizia e Culti, dei Lavori Pubblici e della Marina.*

Numero	Categorie — *Denominazione*	Ammontare delle maggiori spese — Anno 1861	Anni precedenti
	MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI.		
	Spese straordinarie.		
27.	Spese di primo stabilimento delle Corti d'Appello	52000 »	
	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.		
	Spese ordinarie.		
	Porti, spiaggie e fari.		
25.	Personale di servizio		2 50
	Spese straordinarie.		
176.	Nuovo faro di 4° ordine al Capo S. Elia		172 70
			175 20
	MINISTERO DELLA MARINA.		
	Spese ordinarie.		
	Navigazione dei regii legni.		
23.	Armamenti navali	120000 »	
	Servizi diversi.		
26.	Noliti, trasporti, indennità di via e vacazioni	85000 »	
	Servizio del materiale.		
32.	Macchine, metalli, combustibili ed altre materie	585000 »	
33.	Mano d'opera	200000 »	
		990000 »	
	Riepilogo.		
	Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti	52000 »	
	Id. dei Lavori Pubblici		175 20
	Id. della Marina	990000 »	
		1042000 »	175 20
		1042175 20	

Visto il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

QUADRO B *annesso al R. Decreto in data 13 novembre 1862 per approvazione di maggiori spese sul Bilancio 1862 del Ministero delle Finanze e dell'Interno.*

Numero	Capitoli — *Denominazione*	Ammontare delle maggiori spese per cadun capitolo
	MINISTERO DELLE FINANZE.	
	Spese straordinarie.	
218.	Spese per la valutazione dei beni demaniali da alienarsi a sensi della legge 21 agosto 1862, num. 793	15000 »
	MINISTERO DELL'INTERNO.	
	Spese ordinarie.	
	Spese comuni a tutti i rami.	
75.	Casuali	200000 »
	Recapitolazione.	
	Ministero delle Finanze	15000 »
	Id. dell'Interno	200000 »
		215000 »

Visto il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

Tip. G. Favale e Comp.